



La giurisdizione dei nobili Ottman

Nascita e dissoluzione

Walter Chiesa

1. L'investitura.

Nell'anno 1647 l'imperatore Ferdinando III d'Asburgo (1637-1657) conferì al suo «diletto e fedele» consigliere bellico Vincenzo Ernesto Ottman de Ottensee e Römershausen una giurisdizione nel «Purgfried» (Burgfried o Burgfriede) di Gorizia, vale a dire in quella circoscrizione di sicurezza territoriale che era posta a salvaguardia della fortezza della città (cfr. App. 1).

Si trattava di una ricompensa per gli importanti e delicati servizi resi dall'Ottman al suo sovrano, servizi che avevano richiesto perigliosi viaggi e forti spese (per la precisione: 3038 talleri imperiali). L'investitura giurisdizionale comportava l'esercizio dell'alta e della bassa giudicatura (in materia civile e criminale) in quattro villaggi: San Rocco, San Pietro, Vertoiba Inferiore e Vertoiba Superiore, ai quali ben presto si aggiunse (a seguito di una ulteriore risoluzione sovrana) anche il villaggio di Sant'Andrea (cfr. App. 2).

«Segregata e divisa» dalla giurisdizione

sovrana del «Burgfried» di Gorizia, la nuova giurisdizione venne assegnata «in infinitum» all'Ottman ed ai suoi eredi, unitamente a tutte le terre, i fondi, i «comunali» (cfr. App. 3), le case ed i relativi abitanti. La giurisdizione non solo dava diritto a molti emolumenti, onori e «magnificenze», ma conferiva anche la facoltà di imporre pene pecuniarie, alleviare o aggravare le pene già inflitte, incarcerare persone, «innalzare ceppi e forche», far uso del capestro e dello spadone e - *dulcis in fundo* - sottoporre i rei alla tortura.

All'Ottman vennero anche estesi tutti quei privilegi, immunità, «obbedienze», «rabotte» (cfr. App. 3), diritti di caccia e pesca, che già furono goduti dai vari capitani, governatori, gastaldi e magistrati di nomina sovrana, i quali prima di lui avevano governato ed amministrato la giustizia nel Burgfried e Giurisdizione di Gorizia.

Tutte queste prerogative potevano essere esercitate dal giurisdicante sia in modo diretto che per mezzo di personale dipendente di sua fiducia (gli «uffizianti»).

Soggetti al «libero ed imperturbabile esercizio» («*ex integro*») della sua autorità, non vi erano solo servi, coloni, uffizianti, militari di grado inferiore e superiore, ma anche persone di alto rango, feudatari e nobili residenti in loco, con la sola eccezione di quei nobili che facevano parte della «Onorevole Convocazione di Gorizia» (o Stati Provinciali).

2. I diplomi imperiali del 1647 e del 1649.

Redatti in lingua tedesca ed emessi nella città di Graz il 14 ottobre 1647 ed in quella di Vienna il 7 ottobre 1649, i due diplomi di investitura sovrana (dei quali il secondo incorpora in sé e fa proprio anche il primo, e ciò allo scopo di darne una ulteriore conferma) sono oggi consultabili, in copia notarile risalente al XVIII secolo, presso l'Archivio Storico Provinciale di Gorizia (bibl. 1).

La gentile signora Herta Brass Devetak di Gorizia ci ha fornito di essi una fedele e preziosa trascrizione, integralmente riportata in appen-

dice al presente lavoro (cfr. App. 1).

Dei due diplomi esiste anche una traduzione (non ufficiale) in lingua italiana, risalente al XVIII secolo, ancor oggi custodita nel medesimo Archivio goriziano (bibl. 2).

Si tratta, tuttavia, di una traduzione non perfettamente «letterale» anche se sostanzialmente conforme ai testi originali e pertanto assai utile ai lettori poco versati nella lingua tedesca.

Al fine di consentirne una comoda e rapida consultazione le versioni italiane sono state riportate qui di seguito.

Noi Ferdinando Terzo per Iddio Grazia eletto Imperadore de' Romani ect. ect. confessiamo con la presente pubblica lettera notificando a ciascheduno, qualmente il Nostro Consigliere Aulico Bellico e caro fedele Vincenzo Ernesto Otman de Ottense e Römershausen ci abbia ancor prima supplicato a clementissimamente concedergli in proprietà la Giurisdizione, si in civili che criminali, nel dominio e territorij de' quatro villaggi S:Rocho, S:Pietro, superior ed inferior Vertoiba, situati nella nostra Contea di Gorizia, con l'intiero loro distretto, attinenze, beni, comunali e prerogative, avvalorando cotesta concessione, per maggior cautela e Sua e dei Suoi Posterì, con un ben regolato Diploma, e ciò o per Grazia sul riflesso de' fedelissimi serviggi da esso lui sin'ora prestati, o pure in contrasegno della giusta pretesa che egli tiene, ascendente alla somma di Talleri Imperiali Tremilla trenta otto, per spesi in tanti viaggi non statili per anco rimborsati.

Quindi in attenzione di quanto sopra e sul clementissimo riflesso de' fedeli e vantaggiosi serviggi con nostro sommo aggradimento e piacere prestati non solo da' suoi Progenitori, ma eziandio da lui medesimo al Sacro Romano Impero, alla Nostra Augusta Casa, ed più al giorno d'oggi a Noi medesimi presso il nostro Cesareo Consiglio Aulico Bellico; come meno in non poche assai rimarchevoli Commissioni, disastrosi viaggi ed altri ardui impieghi statili appoggiati, e delle oltieriori esibizioni da lui fatte, abbiamo con maturo riflesso, consiglio e retta scienza in soddisfazione e ricompensa di questa ed altre sue liquide pretese di spese fate in viaggi clementissimamente condisceso di far questa segnalata grazia ad Esso Otman e suoi legittimi Eredi ed Eredi degli Eredi dell'un e dell'altro sesso in infinitum, e nella formalità che li




L'imperatore Ferdinando III d'Asburgo, colui che conferì al nobile Vincenzo Ernesto Otman de Ottense e Römershausen una Giurisdizione nel Burgfried di Gorizia (anni 1647-49) quale ricompensa per gli importanti servizi resi in qualità di Consigliere bellico (bibl. 34).

nostri Capitani, Tribunale e Gastaldo di Gorizia l'hanno fin'ora governato, amministrato e goduto, e come per appunto sotto la data Prespurg 28: 8bre dell'Anno prossimamente spirato 1646 li abbiamo graziosissimamente placidato, dato e rinunziato Ereditario e proprietario modo non solo questa supplicata Giurisdizione del Purgfried alta e bassa giudicatura ne' sopradivisati quatro villaggi per quanto s'estendono ivi li di loro territorj e confini, assieme con li appartenenti fondi, luoghi, terre, villaggi, comunali, case ed abitanti, ma aggiungendo, incorporando accrescendo e migliorandoli inoltre di presente per special Ces.a e Principal Grazia eziandio la Giurisdizione di S. Andrat ed il di lui intiero distretto, territorio, attinenze, beni, terreni, comunali, villaggi, case ed abitanti, et quidem in si fatta maniera, che la Giurisdizione delli pre mottivati cinque villaggi e suoi territorj come sopra, abbia d'essere intieramente segregata e divisa dalla Nostra Giurisdizione e Purgfried di Gorizia, ed all'incontro restar in pieno possesso ad esso Otman con tutte le magnificenze, onori e proventi.

Tanto facciamo con la Nostra principal plenipotenza scientemente ed in vigor di questa nostra pubblica lettera constatare, ordinare e volere, che esso Otman, come anco tutti li suoi Eredi, ed Eredi de' Eredi in vigor della precedente e presentanea nostra deliberazione e respective Privilegio loro concesso abbino ne' predivisati cinque villaggi S. Pietro, S. Rocco, superior ed inferior Vertoiba, S.

Andrat ed in tutto il loro recinto o territorio sino al luogo e termine che s'estendono li confini, la già accennata Giurisdizione, alta e bassa Giudicatura non solo sopra le comunità delli stessi villaggi, cioè soprattutto li domestici, servi e serve, sudditi, coloni, uffizianti di chi sia, veruno eccettuato, come non meno sopra di quelli che ora vivono e viveranno e abiteranno in avvenire sotto la loro tutela e protezione, sijno poi Nobili o Plebeil: eccettuando però quivi le sole persone che dalla Onorevole Convocazione furono accettate in effettivi Provinciali dello Stato Nobile ed Equestre, restando queste riservate e soggette al Nostro Capitano o Tribunale e di lui Giurisdizione: ma eziandio ogni e ciascheduna alta e bassa Giudicatura con imporre ed aggravare, comandare e proibire in e fuori di Giudizio ed in qualsiasi altra cosa con piena facoltà e potestà di far inalzar ceppi e forche ed avvalersene del capestro e spadone.


Item di poter procedere da se medesimi o per mezzo de' loro officianti in tutte e cadauna materie e cause civili e civiche, sijno coi testamenti, eredità, debiti, contratti, gravezze, contenziosità di confini, cause piel: in quanto però queste appartengono al Foro Secolare: od in altre simili materie, così niente meno in tutte le cose punibili di qualunque genere, in materie e cause criminali, incarcerare, dar la tortura, avute però precedentemente veridiche, rette e sufficienti notizie ed indizij, di procedere, giudicare, sentenziare, castigare sopra le pubbliche confessioni o dimostrazioni degni di fede, giusta li diritti, pratiche e consuetudini della nostra Contea di Gorizia, con poter eziandio porre in effetto ed esecuzione sifatta sentenza: salva però l'appellazione presso la prima istanza: l' solamente in materia civile, con amministrare una Giustizia retta e distributiva si al ricco che al povero, Nobile o Plebeil: a riserva de' effettivi Nobili Provinciali come sopra si è motivato: senza che il nostro Capitano o Tribunale di Gorizia, fino a tanto che la causa non è passata ad una legittima appellazione, possa sospendere alcun processo o pure nell'amministrazione della Giustizia far alcuna ingerenza od impedimento, con posporre ogni affetto, disgusto, Nobiltà, offerta, parentela, inimicizia ed altri simili riguardi, insomma operando con quella rettitudine ed integrità che si conviene e verrà sindacata da Dio nel Giudizio Finale. Però potranno avere e godere del tutto come sopra si è mottivato, il già accennato Purgfried alta e bassa Giurisdizione, con quella tutto quello che appartiene ad essa di Preminente Superiorità, immunità,



*Giurisdizione dei nobili Ottman
 La rappresentazione ha carattere puramente indicativo. I confini sono stati disegnati, in modo approssimativo, su una mappa di Gorizia degli anni 1940.*

Privilegij, caccie, pesche, comunali, debiti, ubbidienze, pene pecuniarie, qualsiasi specie di regalie, rabbotte, ed in ogni altra forma, come per appunto l'hanno posseduto e goduto li Nostri Capitani collà e potevano con ragione e giusta il consueto possedere e godere. Con riserva però delle rabotte, Milizia Paesana ed accessori per difesa e commun Benifizio della Patria, le quali li Giurisdicenti previa insinuazione, sono senz'altro obbligati di somministrare a proporzione in caso di bisogno correndo eziandio l'obbligo a' sudditi di prestarle. Item concediamo di poter esercitare, avere e godere tutti li altri diritti, Prerogative, industrie, preminenze, immunità, bone consuetudini per terra ed acqua nella stessa conformità che le godono altri Provinciali e somiglianti Giurisdicenti li quali posiedono nella nostra Contea di Gorizia giurisdizioni di si fatta natura e come appunto lo contiene in se questo nostro Cesareo diploma e la lettera obbedienziale impartita ad esso Otman de data Graz: 14 8bre 1647 e contenendolo eziandio le risoluzioni, decreti ed ordini nostri e de nostri subalterni dicasterij state successivamente rilasciate, le quali abbracciano tanto la Giurisdizione di S. Andrea, quant'anco quella degli altri quatro villaggi S. Pietro, S. Rocco, superior ed inferior Vertoiba; ad avere, tenere, esercitare, usufruttuare e godere perpetuis temporibus in proprietà di Erede in Erede intieramente e senza intermissione, e senza pure che da veruno loro venghi fatto minimo ostacolo salvo però a Noi e nostri successori il nostro Principal dominio, e salvo altresì li diritti giurisdizionali di quelli che puono dimostrare d'averli legittimamente ottenuti da Noi o nostri Predecessori, quindi ne esso Otman ne li suoi Eredi, ed Eredi di Eredi presummeranno d'estenderli ad una più ampia attività di quella fu ad essi impartita con la preaccennata clementissima concessione e deliberazione; la dove all'incontro li nostri Capitani presenti e venturi, Tribunale o Gastaldo di Gorizia non ardiranno di pregiudicare in minimo, operare o turbare esso Otman o suoi officiantil: i quali potrà egli a suo piacere sciegliere si per la cancelleria statagli intieramente cessa ed assegnata, che per tutti gli altri impieghi di questa Giurisdizione: ad onta di questo nostro Cesareo Diploma, e della premottivata lettera ubbedienziale che di parola in parola è del seguente tenore:

Noi Ferdinando Terzo etc. etc., annunziamo a tutti e singoli Nobili Privilegiati, alti e bassi Officieri militari, Graduati e cittadini item a tutti li servi, coloni, officiantil ed a quelli anco che essi servono ed



Immagini di San Pietro del 1901: la casa dominicale dei conti Coronini e la canonica. Il parroco comunica in lingua latina con un collega di Neumarkt in Stiria. (Collezione G. Sapunzachi).

appartengono, veruno eccettuato, come non meno alle Comunità e villaggi in corpore, ed a ciaschedun abitante in particolare, più a tutti gli nostri sudditi e fedeli, li quali non sono effettivamente creati nobili Provinciali di Gorizia e che abitano e sono incorporati ed in avvenire abiteranno nè quatro villaggi della nostra Contea di Gorizia, in S: Pietro, S: Rocco, Vertoiba superiore ed inferiore e loro Territorij, la nostra Cesarea Principal Grazia ed ogni bene, e vi notificiamo in appresso d'aver Noi Clem.te cesso e liberamente rinonziato al nostro Consigliere



La chiesa di San Pietro ricostruita dopo la prima guerra mondiale. (Collezione Simonelli).

Aulico Bellico e diletto fedele Vincenzo Ernesto Otman di Ottensee e Römershausen ed a tutti li suoi legittimi Eredi ed Eredi di Eredi dell'un e l'altro sesso in infinitum la Giurisdizione si in Civili che Criminali, come anco l'alta e bassa Giudicatura de' mentovati quatro villaggi S: Pietro, S: Rocco, Vertoiba superiore ed inferiore con tutti li loro distretti, Terreni, Terre, Villaggi, case, comunali, Signorie, immunità, onori, Prerogative e Proventi, così pure tutti li altri accessorij di qualunque genere e nella stessa conformità che li nostri Capitani, Governatori, Tribunale e Gastaldo di Gorizia l'hanno amministrato e governato, con averlo sifattamente segregata dal Nostro Purgfried e Giurisdizione di Gorizia, che esso Otman, suoi Eredi ed Eredi de Eredi da se soli o mediante li loro officiantil abbiano l'intiera Autorità e Potesità del libero ed imperturbabile Esercizio ex integro di si fatta Giurisdizione, ed in ispecialità sopra li Privilegiati Feudatarij e non Feudatarij, Nobili e tutte le persone graduate, officieri militari del superior ed inferior rango, servi, coloni ed officiantil quantunque quelli sijno in actual servigio delli stessi Provinciali, così similmente sopra le Comunità di questi quatro villaggi in corpore e sopra chiascheduno in particolari come non meno sopra tutti gli altri che di presente si trovano compresi ed abitano ed in avvenire abiteranno nella Giurisdizione de' più volte accennati quatro villaggi e di loro territorij, per quanto s'estendono i suoi confini si nel piano, che altura, come non meno sopra tutti li loro Beni mobili e stabili, cause pie e beni Ecclesiasticil: in quanto

però s'estende sopra di essi la Giudicatura secolare: così pure nelle cose concernenti le sture rurali con tutto quello che seco porta o per Giustizia o consuetudine l'immunità territoriale del Purgfried e Giurisdizione, ed in se contiene il Nostro Cesareo Diploma. A segno tale che esso Otman o suoi Eredi ed officianti che di tempo in tempo verranno a loro beneplacito eletti e prescelti, non possino essere perturbati ne dalli nostri Capitani, Governatori, Tribunale o Gastaldo di Gorizia ne da verun altro nella Giudicatura, formazione di Processi, inibizioni, sospensioni, citazioni od in altra forma, vietando loro di esercitare in tutto questo distretto Giurisdizionale ogni esecuzione od altro atto di Giurisdizione sij poi in realibus vel personalibus, in materia civile o Criminale: eccettuato però in quelle cose che precisamente concernono le Persone che in realtà sono creati Nobili Patrizij di Gorizia ed hanno il gius d'intervenire alle diete e congressi pubblici; eccettuando altresì il caso quando qualche Processo o Causa Civile dopo seguita la sentenza è passato in legittima appellazione e non prima, come non meno nel caso in cui la necessità lo richiede di prestar Rabotte o convocare la Milizia Paesana a commun interesse della Patria, qual Prestazione e Convocazione respective esso Otman e suoi Eredi: preceduta che sia la ricerca ed insinuazione in iscritto, sono senz'altro in obbligo d'effettuarlo con osservare una giusta ed adeguata proporzione ed uguaglianza.

Quindi commettiamo a tutte le sopramentovate Persone Nobili graduate, militari ed altre che sono fuori del Membro de' Nobili Patrizij: come sopra già detto: così pure alle Comunità de' predetti quattro villaggi, servi, colloni ed officianti de' stessi nobili Patrizij come anco a tutti gli altri di qualunque dignità, stato, grado o condizione in universali e particolari di dover riconoscere immediatamente per legittimi Giurisdicenti e Giudici esso Otman per ora ed in futuro tutti li suoi Eredi e Posterì instando e ricorrendo ad essi si nelle cause civili e criminali per l'amministrazione della Giustizia, con successivamente attendere da' medesimi o loro sostituti officianti le sentenze o decisioni Giudicarie, ed in appresso porre con la dovuta ubbidienza e rassegnazione in effetto ed esecuzione quello verrà da loro in qualità di giudici comandato, ordinato e deciso, ed inoltre usar verso di loro ogni dovuto rispetto, riverenza e sommissione. Li nostri Capitani, Governatori, Tribunale e Gastaldo di Gorizia, all'incontro non presumeranno come ne pur verun altro di tentare minima

cosa, che ridondasse in pregiudizio e disvantaggio di questa Giurisdizione o sia immunità e diritti; ne permetteranno ad altri di far qualche simile attentato e ciò sotto la pena additata nel Nostro Cesareo Diploma di 30: marche d'oro, d'essere irremissibilmente levata a quelli che s'opporranno a questa Nostra Cesareo e Principal lettera ubbidenziale o contrafaranno temerariamente alla medesima venendo con ciò adempito il nostro giusto e serio comando e volere. Dato nella nostra città Capitale di Graz, li 14 8bre 1647.

Comissio Sac.a Ces.a

....in Consilio

Marco Vescovo di Saccovia Stadthalter

Zacharia Winter, S.V.D. Cancelliere

Ferdinando Zechentner B.ne

Bernardo Soldau, Avv.

E commettiamo seriamente con la presente lettera a tutti e cadauno nostri attuali e futuri subalterni dicasterij, Capitani, Collonelli, Vicedomini, Potestà, Vicarij, Fiscali, Governatori, officianti, Pretori, cittadini, Comunità, ed a tutti li altri Fori Ecclesiastici e secolari come non meno alli sudditi e fedeli di qualunque stato grado e condizione essi sijno, in specialità però alli presentanei e futuri nostri Capitanei, Governatori, Tribunale e Gastaldi di Gorizia, e vogliamo che il già accennato Otmane tutti li suoi Eredi ed Eredi di Eredi in infinitum, venghino sodamente protetti e mantenuti in e fuori di Giudizio per quanto riguarda la predivisa Giurisdizione ne' soprascriptificati

villaggi e tutti li suoi Territorij e pertinenze annesse, così pure in ordine ai onori e proventi e loro diritti e buone costumanze come per appunto l'hanno amministrata, condotta e goduta il nostro Capitano, Tribunale e Gastaldo di Gorizia; nonché molestarli, aggravarli, o far loro minima ingerenza ed impedimento a riserva della sola Appellazione nelle cause civili, ne tan poco permettere a veruno di farlo in alcun modo o maniera, anzi: venendo debitamente ricercati: prestar loro contro chi si sia tutta l'assistenza ogni qualvolta lo richiedesse il bisogno; per quanto si è a ciascheduno caro il sfuggire la disgrazia e castigo nostro e de nostri Eredi e successori, ed in appresso la pena di sessanta marche d'oro, nella quale intendesi incorso toties quoties ogni uno che temerariamente prevaricasse e contrafacesse a quanto sopra: d'essere pagata una mettà alla nostra Camera e, l'altra mettà alla persona offesa e suoi legittimi Eredi. Tanto si è il nostro serio volere in di cui fede abbiamo corroborata la presente col nostro pendente sigillo Cesareo dato nella Capitale e Residenza di Vienna li 7 (del mese) 8bre dopo la graciosia nascita del nostro caro Signore e Redentore 1649: de nostri Regni del Romano nel decimo terzo, dell' Ongaria nel Vigesimo quarto, e della Boemia nel Vigesimo secondo Anno.

Ferdinando

Ad mandatum Sac.ae Ces.ae

Ma.stij P.P.rium

Gio.Mattia Prikelmayr

S. Hidenitsh



Immagine della villa Tusculum nelle pertinenze di San Pietro (Toscolano) in epoca anteriore alla prima guerra mondiale. (Collezione G. Sapunzachi).

3. I successori di Vincenzo Ernesto Ottman e lo smembramento della giurisdizione.

Le notizie sulla Casata degli Ottman sono piuttosto scarse e frammentarie. Le poche di cui si dispone sono tratte dai repertori nobiliari della Contea di Gorizia (bibl. 3) e della città di Graz (bibl. 4) compilati dallo Schiviz von Schivizhoffen agli inizi del secolo.

Apprendiamo in tal modo (bibl.3) che il 6 agosto 1651 Vincenzo Ernesto Ottman si unì in matrimonio con Orsola Fontana (Ursula von Fontana) avendo per testimoni i conti Francesco Lantieri e Riccardo di Strassoldo. Il matrimonio fu annotato nel Liber copulatorum della Parrocchia del Duomo di Gorizia.

Dal repertorio nobiliare della città di Graz (bibl. 4) apprendiamo poi che il giorno 26 settembre 1655 nacque Francesco Luigi (Franz Ludwig), figlio di Vincenzo Ernesto Ottman von Ottensee e Römershausen, Signore di San Pietro, San Rocco e Vertoiba Inferiore (Herrn auf St.Peter, St.Rochus und Niedervertoiba), consigliere bellico (Hofkriegsrathes), e di Orsola Caterina nata baronessa Fontana (Ursula Katharina geb. Freiin v. Fontana). Padrini furono Marcuis conte di Strassoldo e Maria Isabella baronessa von Jöchlinger. La nascita fu annotata nel registro parrocchiale di Graz (Hauptstadtparfarre).

Sappiamo inoltre (bibl. 3) che il 5 agosto 1661 morì una certa Cecilia von Ottman. La sua morte fu annotata nel registro parrocchiale della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo di Gradisca. Il giorno 8 marzo 1693 morì invece Francesco Ottman, definito semplicemente «Nobilis Goritiensis» (bibl. 4). La sua morte venne annotata nel registro (Todesfälle) della chiesa parrocchiale di Graz (Hauptstadtparfarre). Fu questi il figlio di Vincenzo Ernesto Ottman vale a dire quel Franz Ludwig nato a Graz il 26.09.1655). In base ai calcoli effettuati egli dovette morire all'età di circa 38 anni.

Il 20 agosto 1693, all'età di 60 anni,



Uno scorcio panoramico di San Pietro all'epoca della prima guerra mondiale (Collezione G.Sapunzachi).

morì invece Orsola von Ottman nata baronessa Fontana, vale a dire la moglie di V.E. Ottman e madre di Francesco (deceduto solo pochi mesi prima). Il decesso venne annotato nei registri della chiesa di San Pietro di Gorizia (bibl.3).

Un'ultima notizia riguardante un diverso membro della casata degli Ottman, precisamente Marianna v. Ottman, ci viene fornita dal repertorio nobiliare goriziano (bibl.3). Si tratta del matrimonio di Giuseppe Antonio von Zengraf con Marianna von Ottman. L'unione fu celebrata il 9 luglio 1729 nel Duomo di Gorizia alla presenza dei testimoni Nikolaus Bogataj e Michele N. (illeggibile). La relativa annotazione venne fatta nel registro parrocchiale della chiesa di Sant' Ilario di Gorizia (Duomo).

Il sacerdote Giammaria Marussig (che fu cappellano nel Monastero delle Clarisse di Gorizia) volle registrare la «cronaca nera» di Gorizia negli anni dal 1641 al 1695 (bibl.5). Ebbene, dallo stralcio delle sue registrazioni, si rileva che nell'anno 1690 (un non meglio precisato) Carlo Ottman venne ucciso da un certo Secou di Gorizia.

Un documento dell'anno 1744, custodito all'Archivio Storico Provinciale di Gorizia, ci fornisce invece qualche informazione sulla Giurisdizione degli Ottman (bibl. 6).

Dal documento (la cui integrale tra-

scrizione è stata riportata nelle pagine che seguono) apprendiamo che dopo la morte di V.E. Ottman i suoi figli ed eredi contrassero molti debiti con il Sig. Francesco Simonetti di Gorizia, avo paterno della Signora Simonetti consorte del conte Giovanni Battista Coronini di Gorizia. Per tale ragione gli eredi Ottman rinunciarono (in solidum) alla loro giurisdizione di San Pietro e delle due ville di Vertoiba Superiore ed Inferiore, in favore del Sig. Francesco Simonetti. Quest'ultimo acquisì anche tutte le prerogative, emolumenti e autorità già goduti dagli Ottman (godimento che, in forza dei Diplomi Sovrani, poteva avvenire in «qualsivoglia modo», ivi compresa la forma usufruttuaria). Ebbene, queste notizie trovano conferma anche in quanto è dato di leggere in una «supplica» che un membro di un'altra nobile famiglia goriziana, quella dei Sembler, rivolse nell'anno 1753 all'imperatrice Maria Teresa d'Asburgo (bibl.7). Si tratta di un documento il cui testo venne, a suo tempo, inserito (in copia integrale) in un precedente lavoro pubblicato su questa stessa rivista (bibl. 8). Le notizie che qui interessano sono le seguenti:

«... restata estinta la discendenza e famiglia di Vincenzo Ernesto Ottman d'Ottensee e Römershausen, al quale ed ai suoi eredi, dalla benigna felice memoria di Ferdinando [Terzo] Imperatore, fu graziosamente concessa in proprietà la

Giurisdizione di S. Pietro comprensiva d'altre quattro ville contigue, cioè Vertoiba Inferiore, Vertoiba Superiore, S. Andrea e S. Rocco, esistente nel Contado di Gorizia...; e graziatta questa con positiva graziosa conferma dal invittissimo Carlo Sesto di felice memoria, degnissimo genitore della Maestà Vostra: sogionta [la Giurisdizione] nella Casa Patricia Simonetti, dalla quale per esser mancanti li maschi e femine, tutta la giurisdizione sudetta passò in casa degli Conti Coronini, divisa in quelli di Quisca possessori di S. Andrea, in quella di Ölperg (del Monte Oliveto) possessori di S. Pietro e delle due Vertoibe e finalmente negli altri di Cronperch quella di S. Rocco, dai quali fu cessa - titolo oneroso emptionis - respective, nell'anno 1697 alli eredi del qm Barone Andrea Sembler ... et il residuo nella medema nel 1722 ai miei Autori...».

Come già riferito altrove (bibl.8) un membro del ramo di Cronberg dei conti Coronini, il nobile Francesco Antonio Coronini, venne catturato dai turchi nella battaglia di Canizza (1683) e poi riscattato dalla prigionia grazie ad un prestito ottenuto sia dalla Convocazione degli Stati Provinciali di Gorizia (1000 fiorini), sia dai nobili Sembler (3000 fiorini).

Questo fatto provocò al ramo di Cronberg della casata dei nobili Coronini, la perdita del villaggio di San Rocco (e relative pertinenze) in quanto ceduto a saldo del debito contratto dai Coronini Cronberg con la famiglia Sembler. Il territorio di San Rocco venne perciò scorporato dalla più ampia giurisdizione Coronini (proveniente dalla originaria Giurisdizione Ottman) ed andò a costituire la più piccola, ma indipendente, Giurisdizione dei nobili Sembler di San Rocco.

Tenendo conto del fatto che i beni feudali potevano essere goduti (con propri autonomi criteri) da tutti i membri di una stessa nobile casata, è chiaro che - dal punto di vista giuridico - la creazione della nuova giurisdizione di San Rocco necessitava di un riconoscimento sovrano, in quanto essa era entrata in possesso di una diversa famiglia (i Sembler).

La Giurisdizione di San Rocco fu riconosciuta ufficialmente dall'imperatrice Maria Teresa molti anni più

tardi. Infatti, solamente il 30 ottobre 1773 la sovrana avallò il frazionamento della ex -giurisdizione Ottman e conferì al nobile Giovanni Andrea Sembler il titolo di Barone e Giurisdicente di San Rocco. In conclusione, ben prima dell'estinzione della Casata degli Ottman la loro Giurisdizione venne venduta ai Signori Simonetti dai quali passò poi ai loro eredi Coronini e subì le vicissitudini di cui sopra.

4. L'esproprio e la vendita dei comunali (comugne).

A metà del XVIII secolo l'originaria Giurisdizione Ottman risultava così suddivisa:

- Baronìa e Giurisdizione dei nobili Sembler di San Rocco, già possesso dei conti Coronini Cronberg;

- Signoria e Giurisdizione di San Pietro e delle annesse ville di Vertoiba superiore ed inferiore, che era dei conti Coronini del ramo di Ölperg (Monte Oliveto);

- Signoria e Giurisdizione di Sant'Andrea, che era dei conti Coronini del ramo di Quisca.

Con riferimento al 1748 (anno di datazione di molti dei documenti d'archivio a nostra disposizione) si può affermare che giurisdicente di San Rocco era la baronessa Anna Catharina vedova Sembler, il giurisdicente di San Pietro (e ville annesse) il conte Giovanni Battista

Coronini Ölperg, mentre il giurisdicente di Sant'Andrea era il conte Rodolfo Pietro Coronini del ramo di Quisca.

Ebbene, negli anni attorno alla metà del XVIII secolo, queste tre giurisdizioni furono oggetto di ulteriori azioni frantumatrici, inferte ora, non più (come accadde nel 1683) dai turchi (indirettamente), ma addirittura dalla stessa imperatrice Maria Teresa, quand'ella emanò alcune leggi volte a promuovere (in tutto il suo impero) l'«esproprio», la vendita e la divisione dei cosiddetti «terreni comunali» (o comugne). (Da notare che la definizione «esproprio» qui usata, non fu mai accolta nella terminologia ufficiale dell'epoca). Nella Contea di Gorizia risultarono particolarmente colpite le tre giurisdizioni scaturite dal frazionamento della Giurisdizione Ottman.

I terreni comunali a cui facevano riferimento sia queste leggi che la successiva patente sovrana del 5 novembre 1768 (applicata nella Contea di Gorizia con una Ordinanza Capitaniale del 5 maggio 1769) erano sostanzialmente dei «pascoli comunali» così definiti: «... siano questi posseduti e usufruttuati dalle Comunità in corpore, o unicamente da particolari in singulo, ovvero da proprietari delle terre del rispettivo distretto di ciascheduna Signoria e Giurisdizione, o Comunità».

Non si deve, tuttavia, sottacere che i provvedimenti riguardanti la vendita



Vertoiba (Inferiore): case e cortile di proprietà della nobile famiglia Locatelli in epoca anteriore alla prima guerra mondiale. Sullo sfondo, in secondo piano, si scorge una parte della chiesa dedicata a San Giovanni Battista in Vertoiba inferiore. La chiesa, distrutta nel corso della prima guerra mondiale, non venne più ricostruita.

e la divisione dei terreni comunali devono venire inquadrati nell'ambito di un più vasto movimento per il rinnovo della legislazione agraria voluta dai sovrani austriaci nel XVIII secolo.

Le nuove leggi avevano subito il forte influsso dei principi fisiocratici e furono perciò principalmente indirizzate al miglioramento delle rese e dei prodotti agricoli, mediante l'introduzione di nuove colture (ad es. di piante foraggere come il trifoglio) che esigevano un aumento delle superfici coltivate.

Per tale motivo, molti terreni «comunali» dovevano venire trasformati in campi o prati. L'aumento delle superfici tenute a prato costituiva infatti la condizione principale per l'allevamento in stalla del bestiame che stava diventando sempre più indispensabile per i lavori dei campi e per una concimazione sempre più efficace.

Nella Contea di Gorizia la nuova legislazione agraria ed in particolare le leggi sui pascoli comunali incisero fortemente sugli interessi di molti signori Giurisdicenti. Alcuni di essi - come i successori dei nobili Ottman - vantavano, in forza dei Diplomi Sovrani in loro possesso, addirittura la «proprietà esclusiva in infinitum» sia delle Giurisdizioni che (nonostante il «bisticcio» dei termini) degli stessi «terreni comunali» o «comune». È perciò quanto mai appropria-

to parlare di «espropri senza indennizzo», (una sorta di furto legalizzato). I successori dei nobili Ottman avrebbero dovuto ricevere un risarcimento pari, al più, a 3038 talleri imperiali, pari cioè alla somma a suo tempo anticipata alla Corona. (Altro che terreni di proprietà camerale!). A questo proposito può essere interessante seguire gli sviluppi della controversia sorta fra i giurisdicenti signori Coronini (di entrambi i rami) e Sembler da una parte, e l'*Inclito Pubblico* (autorità locale) dall'altra. Particolarmente utile allo scopo è l'esame della corrispondenza intercorsa fra le parti in causa, oggi custodita all'Archivio Storico Provinciale di Gorizia.

Inizieremo dalla supplica inviata nell'anno 1745 dal conte Gio Batta Coronini giurisdicente di San Pietro (e ville annesse) all'Eccellenza il Sig. Barone Wenceslao Carlo del Sacro Romano Impero conte di Purgstall, maresciallo di Corte e Capitano nel principal Contado di Gorizia, oltreché Cap. Amministratore di Gradisca (bibl. 6).

Il testo è il seguente:

Eccellenza Sig.Sig. Baron Collendissimo

Sino li 23 maggio dell'anno decorso 1744 in obbedienza al pubblico editto rilasciato dall'Eccelsa Regia Commissione deputata sopra li comunali, col quale

venivano chiamati particolarmente li Giurisdicenti pretendenti qualche ragione sopra li fondi comunali, à doversi insinuare, e giustificare il loro titolo, s'insinuò la Defonta Signora contessa mia Consorte all'istessa Eccelsa Regia Commissione e con reverente Memoriale, in giustificazione del titolo sopra li Comunali della Giurisdizione di S. Pietro, e Vertoiba Superiore et Inferiore, umilmente rassegnò: che ancora li 7 ottobre 1649 fosse stata dall'Imperatore Ferdinando Terzo di gloriosissima ricordanza concessa, e renunciata in proprietà al qm Sig.r Vincenzo Ernesto d'Ottmane, luj successori la Giurisdizione di S. Pietro, et annesse, con tutti li loro Territorij, Confini, Fondi, Distretti, e Comunali, e ciò con titolo oneroso, cioè in special riflesso delli luj fedelissimi rimarchevoli impieghi, et in sodisfazione delle spese erogate in molti particolari e pericolosi viaggi, intrapresi in buon servizio del Sac.Rom.Imp. e dell'Augustissima Casa, siccome più diffusamente è a vedere dal Clementissimo diploma, che in autentica e probante forma fu allora prodotto sub A, ed ora si rassegna novamente a V.E. sub n° 1.mo (primo).

Che passato il suddetto signor Ottman all'altra vita li di luj Sig.i figlioli, et Eredi avessero contratti molti Debiti col qm Sig.r Francesco Simonetti Avo paterno d'essa Sig.a Contessa mia Consorte, al quale avessero anco renunciato in solidum la giurisdizione di S.Pietro, e le due ville di Vertojba Superiore et Inferiore, con tutte le prerogative, emolumenti ed Autorità, che da essi, e dal loro Autore si godeva e che potevano dependenter dall'accennato Diploma goder in qualsivoglia modo, ed usufruttuarsi.

Che avendo in esecuzione del preaccennato gratioso ordine, ed Editto, dimostrato rispetto alli Comunali della Giurisdizione di S.Pietro, et Annesse, il titolo remuneratorio et insuper oneroso di Casa Ottman, derivato dal Clementissimo Placet Cesareo supplicava /: che stante il passaggio della repetita Giurisdizione di S. Pietro ed annesse in casa Simonetti di cui essa era l'unica superstita:/ quell'Eccelsa Commissione si compiacesse lasciarla imperturbata, ed ordinasse a tal effetto, che li Comunali inclusi nel distretto Giurisdizionale di dette Ville /: nel quale la Sac. Cesarea e Catt. Maestà di Carlo VI di gloriosissima Memoria investì il Signor Antonio Simonetti di lej Padre, con la Cesarea Risoluzione di 15 Marzo 1728 che allora fu prodotta in B, ed ora si produce alli Saggi riflessi di V.E. sub n° 2.do (secondo):/dovessero separarsi e totalmente



Veduta panoramica di Vertojba (Inferiore) presso Gorizia in epoca anteriore alla prima guerra mondiale. Dinanzi alla chiesa di San Giovanni Battista (riprodotta anche nel piccolo riquadro a sinistra) si scorgono le proprietà dei nobili Locatelli. (Collezione G. Sapunzachi).

escludersi da quelli che per comando dell'augustissima sovrana s'avessero d'alciare.

Ora poj, che con Lettere Circolari di Vostra Eccellenza in data di 30 spirato Agosto vengo citato e io a dover per li 12 del corrente comparire a veder conferire sulla Piazza del Traunich il possesso di tutti li Communalì, et usurpi, esistenti in questo Principal Contado all'Incliti Stati, mi conviene à sostegno del mio possesso implorare il vigore del Clementissimo Cesareo Diploma, e Ressoluzione di 15 Marzo 1728 sub n° 1 e 2, ed interporre solennissimo protesto che l'ordinata Collatione di possesso non abbia à pregiudicare alle mie ragioni e supplicando divotamente V.E. qua Commissario Deputato a tal'effetto, admetterme lo per assoluto, ed escludere dalla sudd.ta collazione li Communalì esistenti nel Distretto di de.ta Giurisdizione di S.Pietro, ed Annesse.

Confido di restar esaudito, poché nella mente augusta della Clementissima nostra Sovrana non può esser entrato il pensiero di privarmi del mio possesso per trasferirlo negl'Incliti Stati, e con fiducia, e con pieno ossequio mi rassegno.

Di Vostra Eccellenza
Devotissimo Servitore
Gio. Batt. Co. Coronini

A margine della supplica del Conte G.B. Coronini il Capitano della Contea di Gorizia Wenceslao de Purgstall appose di suo pugno la seguente severa annotazione:

Inerendo agli ordini rilasciati, saprà il sig. Conte supplicante quelli eseguire sotto le cominate pene, aliter si procederà con tutto il rigore, ordinandosi la registrazione della presente in actis ad hoc.

Decretum ... Ill.mi et Excell.mi D.W. Co. Capit. et Commiss.o die 9 7bris 1745.
W.C.C. de Purgstall
Cp.no e Commiss.io

Anche la giurisdicente di San Rocco, baronessa Anna Caterina Sembler, sia pure mediante una azione concertata con il conte Gio Batta Coronini giurisdicente di San Pietro, non mancò di inoltrare al Barone Antonio de Fin, commissario nell'«affare dei comunali» le sue vibrato proteste, precisamente così (bibl. 9):

A Sua Eccellenza Sig. Sig. P.ron Collendissimo il Sig.r A. Libero Barone de Fin, signore di Chersano e Fiumicello,



La chiesa e la piazza di San Rocco nell'anno 1918 (Collezione G. Sapunzachi).

di Sua Sa.a Regia Maestà attuale intimo Consigliere nell'A.I. Capitan.o di Gradisca ed Aquileja, Rapresentante nel Principal Contado di Gorizia, commissario nell'Affare dei Communalì.

Riverente Memoria di noi entroscritti, per il supplicato effetto, presentata li 29 dicembre 1747.

Ecc.za Sig. Sig.r P.ron Col.mo

Si ha tal qual'extragiudicial notizia, che quest'Inclito Publico /: non ostante le presenti Ferie del Sac.o Natale:/ abbia ottenuto la Deputazione pel'giorno d'oggi d'una vocale udienza a fine di trattarsi una materia per altro di non poco rimarco che è quella appunto delli Communalì di S.Pietro, et Ville annesse de' quali giustamente pretendiamo la proprietà, in virtù del Titolo Cesareo, ed inalterabile, che per parte nostra fù tempestivamente Documentato, all'ora, che si trattava di conferire il possesso agl'Incliti Stati delle Comugne situate in cotesta Principal Contea, dependentemente dall'acquisto da essi recentemente fatto al quale.

Noi supplicanti che professiamo d'essere cojnteressati, rispetto alli sud.ti comunali, non abbiamo conseguita alcuna formale, o sia Giudiciale intimazione di Decreto deputativo del presente contraddittorio. E quando anche, per impossibile, precorsa la citazione de more requisita, ad ogni modo non saremmo tenuti à comparire sul riflesso, che non sia sino al presente seguita alcun immaginabile contestativa dalla qual'eccezione potessimo desumere con sicurezza, sopra qual'eccezione o di fatto, ò Legale avesse à ragionarsi l'Arringo. Rifletta la Saviezza dell'Ecc.za Vostra, che il forte delle nostre ragioni sia fundibus cognito alla

parte, per esserli stati comunicati gl'atti nostri precedenti, il che sia di tutta Giustizia:/ stante che in Juditijs paritas sit servanda:/ che parimente gl'Incliti Stati abbino med.te la contestativa a palesare tutte quelle eccezioni che suppongano essere conferenti ad elidere il titolo da noi prodotto, in prova legale, et evidente, della proprietà, che professiamo avere sopra li premottivati Communalì di S.Pietro, S.Rocco et Annesse. Mentre se li obbietti fossero per inclinare all'impugnazione del nostro possessorio e si richiedessero prove di fatto in contrario a sostegno della nostra intenzione certo è, che queste si dovrebbero necessariamente premettere mediante documenti, à esami de Testimonij prima di prendersi l'impegno di trattarsi vocalmente la Causa necdum contestata: Se poj l'Inclito Publico avesse Idea di porsi in contesa la proprietà delle suddette comugne acquistata con titolo oneroso, ed in via di contratto dalli nostri Autori, non seressimo già maj in positura di discutere questo punto di merito, perché con tal discussione veressimo à rinunciare al beneficio di quella Rillevazione che ci competisce, e che intendiamo d'in ogni forma introdurre in caso.

In somma non può aver luogo il contraddittorio per deficienza della contestativa, requisito per altro necessarissimo in qualsisia Giudicio abbenché sommario. Altrimenti verrebbe a verificarsi, un mostruoso, e maj sentito assurdo caso che l'Incliti Stati, che fanno la figura di pretendente avessero a sentire il vantaggio di poter comparire ben provudeti e muniti di Ragione, ut poter essere instrutti dalli nostri fondamenti ... e che noi all'incontro fossimo necessitati d'azzardare a occhi



Piazza San Rocco e via Parcar nell'anno 1918. (Collezione G. Sapunzachi)

chiusi la nostra Difesa in materia di tanta importanza in una prematura vocale trattazione et jdem prima che si facino palesi le loro eccezioni. Onde attentis premissis supplichiamo divotamente la Ecc.za Vostra a compiacersi, previa la sospensione d'ogni contradditorio, incaricare gl'Incliti Statti a doversi comunicare la loro contestativa, che dicesi da tanto tempo approntata, acciò dal contesto delli obbietti, che saremo per incontrare, possiamo fondatamente deliberare, utrum abbiamo a compiacerli con la nostra comparsa in un'Udienda vocale o pure prevalersi della relevazione, del di cui beneficio non potiamo già maj venir licenziati, ne noj intendiamo di da quello ritirarsi, ma farne quell'uso che troveremo più conferente alla nostra Difesa, e con ferma fiducia di riportare in atto di pura Giustizia, vottino il nostro esaudimento, aggiunto il solenne protesto della nullità d'ogni dichiarazione in contrario, e d'ogn'altra cosa meglio de jure protestabile, ci rassegniamo Di Vostra Eccellenza

Devotissimi Servitori

Gio.Batta Conte Coronini Giurisdicente di S.Pietro, Vertojba Sup.re et Inferiore et

Anna Catharina ved.a Baronessa Sembler Giurisdicente di S.Roccho.

Anche da Sant'Andrea, il giurisdicente conte Rodolfo Pietro Coronini, non mancò di inviare al Barone de Fin, rappresentante imperiale nella Contea di Gorizia, un suo specifico ricorso (bibl. 10):

A Sua Eccellenza Signor Signor Patrone Collendissimo il Signor Antonio del S.R.I.

Libero Barone de Fin, Signore in Kersano e Fiumicello di Sua Cesarea Reggia Maestà Attuale Intimo Consigliere di Stato, dell'A.I. et della stessa Rappresentante nel Principal Contado di Gorizia, et Capitaneo nel Principal Contado di Gradisca et Aquillea.

In esecuzione delle riverite Notificali di 8 corrente Mese Giugno, concernenti li Communalii situati nella mia Giurisdizione di Sant'Andrea divotamente rassegnò alla Eccellenza Vostra che li medemi Communalii sijno stati unitamente colla stessa Giurisdizione riconosciuti et effettivamente in proprietà cessi dalla Maestà Ferdinando Terzo Imperatore, di Pia Memoria, al Nobile Vincenzo Ernesto Ottman conforme appare dal Diploma stato già da me presentato, la di cui annessa copia in Authentica forma, nuovamente presento sub A.

Quindi dalla predetta Casa Ottman pervenuti nelli miei Antenati Conti Coronini di Quisca, col istesso jus, e prerogativa che ex post hanno notoriamente sempre esercitato legitimo Possessorio e Dominio nelli stessi Communalii e Giurisdizione e così successivamente io qual discendente Agnato, Erede successore Coronini.

Li quali Communalii essendo per virtù del precennato Diploma in proprietà stati cessi, non sono veramente soggetti alla disposizione ne ad alcuna vendita di Questi Incliti Statti, per essere miei proprij, mentre con pieno ossequio mi rassegnò

Gorizia, li 19 giugno 1748

Della Eccellenza Vostra

Devotissimo Servitore

Rodolfo Pietro Conte Coronini

Assai interessante ed emblematico del modo di ragionare delle autorità locali circa il problema di quei terreni che erano definiti al contempo «comunalii» e di «proprietà privata dei signori giurisdicenti», è quanto riportato nella lettera inviata (il 5 luglio 1748) dall'«Inclito Publico» di Gorizia al rappresentante imperiale barone de Fin in ordine al reclamo avanzato dal Signor Giovanni Battista Coronini in difesa delle sue proprietà. Il testo è il seguente (bibl. 11):

Adi 5 luglio 1748

Risposta data dall'Inclito Publico all'opposizione fatta dall'Illustrissimo signor Giovanni Battista Co. Coronini per li Comunalii.

Eccellenza.

L'illustrissimo Sig. Gio.Batta. Co. Coronini, successo nella Giurisdizione di S. Pietro, dell'una e l'altra Vertoiba, di S.Roccho, e S.Andrea, anch'egli s'è opposto alla vendita de Communalii, che in quelle ville dovrà farsi proporzionatamente in vigore dell'acquisto, che questi Statti hanno fatto da Sua Maestà la nostra clementissima Sovrana, contrassegnato nel Graziosissimo Diploma delli 20 feb.o 1745; a tall'opposizione comprendiamo, ch'egli la fondi sopra il tenore di un Diploma di Ferdinando III di Gloriosa memoria, dell'1649, in cui la prelibata Maestà cesse in proprietà al fu signor Vincenzo Ernesto Ottman Consigliere Bellico, la Giurisdizione della prenominata Villa con le sue afferenze, pertinenze, communalii, Pesche e Cacic o come più diffusamente a vedersi dal nominato Diploma, al quale rispondendo noi in quanto concerne l'attual interesse di questi Statti brevemente soggiungiamo non essere cosa nuova, che nelli Diplomi di concessione di Giurisdizioni ò in Feudo, ò in proprietà, s'inserisce anco il termine de Comunalii, non essere però vero ne in pratica osservato, che tal termine comporti un Jus assoluto, o sia di proprietà di motivati comunalii, vedendosi alla giornata, che queste zone godute dalla Communità con il jus pascuandi, o lignandi che esse esercitano sopra detti Comunalii egli è segno evidente, che di quelle i Giurisdicenti non ne abbiano conseguito la proprietà, quale sempre è restata tanquam Regalia Principis in dominio de Sovrani, il che tanto è vero quanto che ad onta di tali riflessi addotti in causa con la Cameral Procuratura, la Maestà della nostra Sovrana è divenuta alla risoluzione

di cedere a questi Statti omnes terras incultas campi comunali dictas, sitas in Comitatu Goritiae, che se fosse efficace come si vorebbe dalli signori Giurisdicenti il termine contenuto ne loro Diplomi; certo è, che trovandosi questo espresso in tutti non ci sarebbero comunali ne da vendere ne da comprare.

Il secondo documento consiste in una Graziosa Risoluzione dell'Augustissimo Carlo VI delli 10 marzo 1728, con cui fu dichiarato che: il Signor Antonio Giuseppe Simonetti successore del Signor Otman in ordine alli Nobili, e Comunità, non dovesse essere non solo perturbato ma inoltre mantenuto nel Privilegio concesso sotto il 7 ottobre 1649 al già d.o signor Vincenzo Ernesto Otman. Ma quanto importi questa Graziosissima Risoluzione è facile il rilevarlo, se si riflette l'importanza della Concessione, la quale se/ come s'a detto/ non involve la translazione del Dominio, e proprietà dé Comunali, oltre di che può dirsi che la manutenzione Gratosamente ordinata dal Sig.r Simonetti nel Diploma Otman si riferisca a que' Cappi che erano attualmente in contesa, e che con essa sono stati decisi, val a dire, alla Giudicatura de Nobili, e comunità, e non mai a quella della proprietà, e Dominio dé Comunali, che non si sà essere stata mai contenziosa perché mai dalli Signori Giurisdicenti prettesa. E perciò ci restringiamo in supplicare divotamente l'Ecc.za V.ra. acciò in attesa d'opposizione del pretocato Sig.r Conte Coronini si compiacca dichiarare, che anco nelle mottivate ville di sua Giurisdizione si possa disporre da questi Statti di una proporzionata quantità di Comunali a senso del precitato Clementissimo Diploma, mentre con tall'attenzione ci rassegniamo.

Le testimonianze (in chiara lingua italiana) rese a favore del Conte Gio Batta Coronini dai decani e rappresentanti delle comunità di San Pietro, Vertoiba superiore, Vertoiba inferiore, oltreché di Boccavizza e Biglia (località dove i nobili Coronini vantavano la proprietà di altri terreni) non valsero affatto a far desistere le autorità locali dai loro «espropri» di «terreni comunali».

A tal proposito può essere interessante rileggere l'«attestato», munito di regolare autenticazione notarile, il quale venne vanamente esibito (dal conte G.B. Coronini) alle competenti autorità goriziane dell'epoca.

Evidentemente l'illuminata impera-

trice Maria Teresa non intendeva dar corso ad una riforma agraria a spese dello Stato (che dopotutto ne fu il promotore) e nemmeno a «costo zero», bensì una riforma che consentisse anche un «guadagno» alla Sovrana Camera.

Il documento è il seguente (bibl. 12):

Attestato delle Comunità di S. Pietro, Vertoiba Superiore ed Inferiore, Boccavizza e Biglia, col quale si dimostra aver l'Illustrissimo Signore Conte Gio. Batta. Coronini e suoi Autori esercitato la proprietà e Dominio de Comunali.

27 aprile 1744

In Christi Nomine Amen
1744 Indizione 7 li 27 del Mese di Aprile fatto in Gorizia alla Presenza dell'infrascritti Testij.

Ove costituiti avanti a me Nodaro e Testimonij infrascritti le Comunità di S. Pietro, Vertoiba Superiore, Vertoiba Inferiore, Bucavizza e Biglia, intervenendo per esse l'infrascritti Uomini, li quali non sedotti, ne sforzati, ma di loro libera e spontanea volontà attestano e fanno indubitata fede, anzi confessano sinceramente d'aver sempre tant'essi, che i loro Antenati riconosciuto per Padrone fondale delli Comugnali nel distretto Giurisdizionale di S. Pietro et annesse, esistenti li ill.mi Signori Giurisdicenti del medesimo luogo, e d'aver sempre ogni e qualunque volta intendevano far qualche taglio in detti Comugnali tanto per l'occorrente delle vitti, che altro, presa la licenza delli predetti Signori

Giurisdicenti, senza la quale veruno poteva, ne può far il taglio, poichè avendo autorità detti Signori Giurisdicenti di castigare li contrafacenti anzi avanti alquanti anni per li disordini che nascevano tra li Comuni fu con licenza da detti Illustrissimi Signori Giurisdicenti diviso dal Comunale promiscuo fra le Comunità esposte. Attestano in oltre, ut supra, qualmente chiunque intendeva di nutrir animali etiam minuti non poteva, ne può pascolar li medemi nelli antedetti Comugnali se prima non prendeva la licenza delli più volte detti Signori Giurisdicenti, come sin dal giorno d'oggi s'osserva/ la qual licenza li viene bensì concessa verso però le solite regalie urbariali, Formagio, Agnelli et altro/

Tanto attestano in atto di pura verità, e in loro coscienza pronti di corroborar con loro corporal giuramento in caso sic et quantum hoc et omni meliori modo et forma.

Testi furono Gasparo Rustia e Filippo Miclos, Testij avuti e pregati. Seguono li uomini comparsi per le comunità esposte.

Steffano Cerniz Decano, Andrea et Antonio Manteu per la Comunità di S. Pietro.

Mattia Lassig Decano, Simone Nemiz et Giovanni Gullin, per la Comunità di Vertoiba Superiore.

Michel Gorchiz figlio di Luca Decano ora impedito, Steffano Faganeu e Michele Gorchiz qm Steffano per la Comunità di Vertoiba Inferiore, Jerne Zuch Decano et Hillario ...assechg per la Comunità di Biglia, Tomas Osbond V. Decano, Giorgio Osbond et Biaggio Chebar per la Comunità di Boccavizza.

Proemissam Attestationem aliis et sibi fida manu et notis suis extractam Ita requi-



Il campanile della chiesa di San Rocco e l'edificio del Seminario Teologico di Gorizia nell'anno 1918. (Collezione G. Sapunzachi).

situs Sigismundus Cajetanus De Nicolaij Publicus Imperiali Auctoritate Notarius cum iisdem contulit et qua concordare invenit se in fidem subscripsit Authenticavit ac app. S.S.V.C. de more signavit

Goritia die 1 Junij 1744
Datum D.C.V.E

L.S.

Riportiamo infine il testo di una supplica inviata dal conte Gio Batta Coronini alla Cesarea Regia Commissione preposta alla ripartizione e vendita dei comunali, affinché essa avesse ad ingiungere all'*Inclito Pubblico* di Gorizia di voler dare risposta ad una precedente richiesta formulata dallo stesso Conte Coronini in ordine al problema dei suoi terreni comunali (non solo di quelli provenienti dalla ex giurisdizione Otman, ma anche di quelli esistenti nella Giurisdizione di Merna) (bibl. 13).

Alla Eccelsa Cesarea Regia Commissione deputata sopra l'affare de' Communalj.

Reverente Memoria di me Gio.Batta.Co. Coronini per l'entro supplicato provvedimento. Summum periculum in mora.

Eccelsa Cesarea Regia Commissione,

Entratosi l'*Inclito Pubblico* nella compra delle Terre Communalj di questa Principale Contea, ed ottenutosi il possesso di quelle, non mancaj per ciò che riguarda il particolar mio interesse, di tosto interporre li dovuti Protesti, e di eodem tempore riverentemente insinuare a cottaesa Cesarea Regia Commissione, che nel premotivato Contratto di vendita e compra respective, non possino, ne debbino intendersi comprese le Commugne di San Pietro e Ville annesse, ex quo le medesime fossero pro priori, et cum Jurisdictione acquistate dal Deffonto Signor Vincenzo Ernesto d'Ottman, che fu l'Auttoe di Casa Simonetti mia Autrice, stata parimente ex post investita in tutte quelle prerogative gius e raggioni, che furono al med.mo Clementissimamente indulte, conforme ho legalmente giustificato med.te la produzione del Diploma, e susseguita graziosa investitura, alle quali cotesto giusto, e legitimo mio Protesto restò segnato per risposta agl'*Incliti Stati*: li quali però senz'averla sin'ora esibita si sono disposti di capitare alla repartizione, e vendita delli suddetti Comunalj per quanto vengo a comprendere dalle Commissariali state rilasciate alli Signori Giurisdicenti in virtù

delle Ricercatorie dell'III.ma. e R.ma Deputazione. Onde a scanso di quelli pregiudicij, che mi potrebbero in tal forma venir'inferti, mi vedo costretto di rinnovare gl'antecedenti miej protesti, e di supplicare questa Cesarea Regia Commissione affinché si compiacca in atto di pura Giustizia, ordinare la sospensione di qualsisia ripartizione, e vendita delli fondi comunali aspettanti alli villaggi di mia Giurisdizione fra li quali vi è parimente una parte della campagna di Merna che si vede espressamente inclusa entro, chiamata per confine del Distretto Giurisdizionale di San Pietro, et Annesse la strada Maestra che per mezzo la d.ta Campagna tende alla villa di Merna, ut in A., e di successivamente obbligare l'*Inclito Pubblico* all'esibizione dell'ingiuntali risposta ad effetto e nel mentre spero di riportare ad vota l'esaudimento riverente mi rassegno

Di quest'Eccelsa Ces.a Regia Commissione
Dev.mo Servitore
Gio.Batta. Co. Coronini

5. Il riassetto e la riduzione delle giurisdizioni.

Il conte Ferdinando Filippo d'Harsch, commissario imperiale facente funzioni di Capitano (il 28°) della Contea (1754-1757), riformatore per conto di Maria Teresa dell'assetto politico-amministrativo locale, fu il funzionario che, fra i suoi vari compiti, ebbe anche quello di riunire le due Contee di Gorizia e Gradisca, le quali, dopo tale operazione risultarono chiamarsi «Principate Contee di Gorizia e Gradisca».

Ebbene, per uniformare l'amministrazione della Giustizia (e portare al contempo denaro fresco alle casse imperiali) il commissario Harsch ritenne necessario abolire, o per meglio dire privatizzare, quella giurisdizione che, nel circondario della città di Gorizia, era rimasta al «Gastaldo del Paese».

Il conte Harsch propose di suddividere quella giurisdizione in vari piccoli distretti e di alienare poi i diritti giurisdizionali a diversi «particolari». La corte approvò il suo piano ed il commissario *vendette*, per es., la giurisdizione nel neo istituito Distretto del Prestau al conte Giovanni Battista della Torre, la giurisdizione nel Rafut

e nella Fratta a Carlo Baronio (dando origine al cosiddetto «Burgfried del Baronio») e nello Studeniz ad Antonio Gasparo Morelli. Il 7.4.1756 un decreto sovrano confermò la concessione di queste piccole giurisdizioni (ristrette perfino in minuscole aree suburbane della città).

Dopo aver illuso molti Signori locali con l'investitura («in infinitum») delle nuove giurisdizioni (sempre concesse a titolo oneroso) e dopo aver ricavato da essi quel denaro fresco che necessitava alle casse imperiali, la beneamata monarchia asburgica non esitò, nel giro di solo qualche decennio dall'operazione di privatizzazione del conte Harsch, a riformare e ridurre il numero delle giurisdizioni stesse. Va, comunque, riconosciuto che si trattava di una operazione necessaria dato che talune giurisdizioni erano di dimensioni così ridotte che, a mala pena, si estendevano sopra un piccolissimo numero di case. Ci informa il Della Bona (bibl.14) che nel 1783 la situazione era tale che le due contee potevano registrare come capoluoghi di giurisdizione ben 87 villaggi, vale a dire:

Pletz con 1084 case; Tolmino con 3520 case; Canale con 1351; Gargaro 407; Loqua con 158; Cronberg con 53; Schönpass 295; S.Croce con case 1206; Aidussina 121; Resderta 96; Schwarzenegg 1033; Slivie 22; S. Daniele 617; Reiffenberg superiore 829; Reiffenberg inferiore 397; Sabla con case 609; Dorimbergo 188; Prebacina 147; Voghersca 73; Ranziano 376; Uschizza 71; S.Pietro 211; Merna 141; Rubia 72; S.Andrea 72, S.Rocco 100; Salcano 163. S.Floreano 150; Cerou inf.59; Cerou super. 70; Quisca 302; Solinsechia 91; Dobra 123; Medana 195; Cormons 455; Medea 191; Chiopris 77; Mossa 222; Lucinico 319; Farra 91; Villanova 39; Bruma 98; Romans 124; Versa 65; Ajello 422; Jalmico 49; Villesse 101; Villavicentina 65; Ruda 69; Fiumicello 132; Aquileja 85; Cervignano 168; Castel Porpetto 338; S.Giorgio 154; Gonars 405; Precenico 99; Driolassa 56; Flambruzzo 46; Gorizzza 153; Zuins 25; Prestau 28; Rosenthal 3; Studeniz



La casa dominicale dei conti Coronini in San Pietro danneggiata nel corso della prima guerra mondiale (Collezione Mischou).

12: Savogna 35: Pegg 16: Rupa 26; Biglia 65: Raccogliano 35: Raunizza 33: Loca 24: Piuma 95: Podsenizza 28: Vipulzano 66: Russiz superiore 8: Russiz inferiore 5: Spessa 22; Vedrignano 37: Albana 15: Nosna 23; Meriano 93: Frata 22: Doberdò 43; Sagrado 25: Palacruis 27; Monastero 24; Terzo 135 e Moruzzis con 7 case. Nell'elenco figurano ancora comprese le Giurisdizioni di Sant'Andrea,

San Rocco e San Pietro (verosimilmente con le annesse ville di Vertoiba Superiore ed Inferiore) quali erano scaturite dallo smembramento della Giurisdizione Otman.

Nel 1788 si procedette alla concentrazione delle 87 giurisdizioni che furono dapprima ridotte al numero di 20 e poi di 14. Tuttavia, nel 1792 il numero dei Giudizi fu innalzato a 17. Essi erano:

1) Graferberg 2) Plezzo 3) Tol-

mino 4) Canale 5) Santa Croce 6) Rifemberg Superior 7) Schwarzenegg 8) Resderta 9) Cormons 10) Quisca 11) la Pretura di Gradisca 12) Ajello 13) Castelporpetto 14) Monastero 15) Flambruzzo 16) San Daniele sul Carso 17) Ranziano.

In considerazione di certi preesistenti rapporti di «sudditela» (bibl.15) fu consentita una separata autorità politica alle Signorie di Sable, Reiffenberg ed Aidussina, il che, in pratica, stava a significare che il numero delle giurisdizioni esistenti veniva a coincidere con quello previsto nel progetto di compattamento del 1788 (20 giurisdizioni).

Nel nuovo elenco non compare tuttavia alcuna fra le giurisdizioni di San Rocco, San Pietro (con le annesse ville) e Sant'Andrea, le quali devono pertanto considerarsi soppresse.

In sostanza, i nuovi accorpamenti recisero anche quell'ultimo tenue filo di collegamento e di ideale dipendenza giuridica che ancora sussisteva fra le tre giurisdizioni andate soppresse e la vecchia giurisdizione Otman.

La fine di quest'ultima risultava così definitivamente sancita ed il suo ricordo consegnato alla storia.



CIPRIANI presso GORIZIA

La località di Cipriani (Sant'Andrea di Gorizia) trae il suo nome dall'antica omonima famiglia (Collezione Simonelli).

I Diplomi del privilegio Ottoman.

Wir Ferdinand der Dritte von Gottes Gnaden Erwählter Römischer Kayser, zu allen Zeithen Mehrer des Reichs in Germanien, zu Hungern, zu Böhaimb, Dalmatien, Slavonien & König, Erz Hörtzog zu Österreich, Herzog zu Burgundt, zu Brabant, zu Steyer, zu Kärnten, zu Craain, zu Lützenburg, zu Württemberg, Ober und Nider Schlesien, Fürst zu Schwaben, Margrafe des Heyl. Röm. Reichs, zu Burgen, zu Mähren, Ober und Nider Laußnitz, gefürsteter Grafe zu Habs Purg, zu Tyrol, zu Pfirdt, zu Kyburg und zu Görtz, Landtgraffe zu Elsaß, Herr auf der Windischen March, zu Portenau und zu Salins.

Bekennen Hie mit disen offenen Brief, und thun kund Jedermännlichen für Uns, Unsere Erben und Nachkomben indennach Wir durch Unseren Hof Kriegs Rath und lieben gethreuen Vincenz Ernst Ottoman von Otensee und Römershausen, noch hievor bittlichst dahin angelanget worden, daß wir Ihme entweder zu einer Gnad, ums seiner Unß biß dāto geleisteten Threuergebensten Diensten willen, oder doch für und anstatt seiner richtig preatendirenden dreü Thaußend und acht und dreußig Reichs Thaller als angewandten und noch ausständigen raiß Unkosten, die Jurisdiction sowohl in Civil alß Criminalsachen in dem Gebüet und Territoriis der Vier Dörfer S.Rocho, S.Pietro, Ober Nider Vertoiba in Unserer Grafschaft Görtz gelegen, mit deren Völligen Dörfern, Appertinentijs, Güettern, Gemeinden, Praerogativen allergdigst eigenthumblich herumb lassen, auch zu seiner und der seinigen künftigen mehr Versicherung, Ihn mit einem ordentlichen Diplom darüber gdigst verschen wolten. Daß haben Wir hierauf, und in allergdigster Ansehung nicht nur seiner Vor Eltern, sondern auch, und fürnemblich davor selbst aigenen, dem Heilligen Römischen Reiche, Unserem Löblichen Erz Hauß und Uns bißhero bey Unsern Kaysl. Hof Kriegs Rath, auch in denen ihm aufgetragenen Vilfältigen Hochwichtigen Commissiones, gefährlichen Raiben, und schwören Extra ordinari Verrichtungen zu Unserem gdigsten Wohlgefahlen und Satisfaction praestirten gethanen nützlichen Dienste und hierdurch erwabenen Meriten, sondern auch Umb seines erbüettens willen, und in Solutum diser und anderer seiner wichtigen Raiß Unkosten praetensirung, Ihme Ottoman, auch allen seinen Ehelichen

leibs und anderen Rechtmäßigen Erben und derselben Erbens Erben, Mans un Weibs persohnen, auf ewig wie solches bis dāto Unsern Hauptleuth, Tribunal, und Landtrichter zu Görtz in Unserem Nahmen geführt, administrit und genossen, mit wohlbedachten güeten Rath und Rechten wissen, dise allergdigst besondern Zurlaß und Bewilligung gethan, und Ihme Ottoman, noch Unser dāto Pres Purg, den acht und zwainzigsten Novembrij des verwichenen Aintausendt Sechs hundert und Vierzigsten Jahrs, nicht allein dise erbettene Jurisdiction des Purgfridts oben und unten Landgerichts gerechtigkeit in obspecificirten Vier Dörfern, soweit sich derselben Territorio, Geränzen daselbst samb denen dorzün gehörigen Gründen, Örthern, Flekhen, Dörfern, Gemeinden, Häusern und Inwohnern erstrecken, Erb- und eigenthumblich damahls allergdigst bewilliget, ertheilt und hinumb gelassen, werden auch itzo von neuen zu einer besonderen Kayser una Landesfürstlichen Gnad gleichfalls die Jurisdiction über das daran geränzende Dorf *S.Andrat*, und dessen ganzen District, Territorio und Appertinentiis, Güettern, Gründen, Gemeinden, Dörfern, Häusern und Inwohnern hinzugelegt, aggregirt und verwahrt und verbessert, also und dergestalt, daß die Jurisdiction über obspecificirte Fünf Dörfer und deren Territorium wie obstehend von Unseren Görtzerischen Landt Gericht und Burgfridt ganz und gar abgesondert und Ihme Ottoman mit allen gewalt, Herrligkeit, Ehrwürdigkeit und Nutzen zugeaignet seyn.

Thun das auch aus Landtsfürstlicher Macht Vollkommenheit hiemit wissentlich und in Kraft dises Unseres offenen Briefs, und meinen, setzen ordnen und wollen, daß Er Ottoman, auch alle seine Erben und Erbens Erben Kraft Unserer hievor Beschehrnen und dise nochmaligen Allergdigsten Bewilligung, und ertheilten Privilegij die mehr obengedüthe Burgfridts Ober und unter Landt Gerichts Jurisdictionis und gerechtigkeiten obbesagten fünf Dörfer S.Pietro, S.Rocho, Ober und Unter Vertoiba und *S.Andrat* und deren gantzen Gebieth oder Territorijs, soweit selbige mit Ihren ... Gezurkhen, Orthen und Enden gehen und sich erstrecken sowohl über die Communen der Dörfer selbst, über alles Hausgesindt, diener und, alß ... Unterthanen, colonij und Beambten, wem auch selbige zugehörig, niemandt außgenommen, wie nicht weniger über die so in Ihrem Schutz und Schirm sein und sie Jetzt oder künftig überkombe und

haben oder daselbst wohnen werden. Sie sein Edl oder Unedl, (doch alda außgenommen die Persohnen allein, der von Eurer Ehramsambnen Versammlung angenombenen würkhlichen Landtleuth des Herren und Ritterstands, so Unseren Görtzerischen Hauptman oder Tribunal und derselben Jurisdiction reservirt und unterworfen Verbleiben), auch alle und Jegliche, Hohe und Nidern Gericht, sambt andern Obrigkheiten, mit Reisen und Steüern, dazu gebotten und verbothen, ferner und außerhalb Rechtens und sonst in allen anderen sachen zu haben, auch Stökh und Galgen oder Hochgericht aufrichten, Strang und Schwrt zu gebrauchen vollen gewalt und Macht haben sollen.

Item in allen und Jeglichen Civil - und Bürgerlichen sachen und Handlungen, betreffe ain Testamente, Erfäll, Schulden Contract, Steuer, Gräntz-strittigkeiten, Causas pias, soweit selbige vor die Weltlichen Obrigkheit gehörig, oder anders dergleichen, wie auch ferner in allen und ieglichen strafwürdigen sachen, Es gebühren nun Geldstraf und Bueßen, fälligkeiten, Verwürkungen, oder ander Frövel wie sie genandt werden möchten, sowohl auch denen Malefiz und ganz Painlichen sachen, auf glaubwürdigen rechtmäßige genugsame anzeigen oder inditiae mit gefänglichen annamben, und Painlicher frag durch sich selbst oder Ihn Beambten allenthalben zu handeln, auch offenbahre Bekhandtnuß oder glaubwürdige Beweisungen nach bemelter Unserer Grafschaft Görtz Richten, gebrauchen und gewohnheithen zu procediren, zu Urtheillen und zu richten, zu prüfen und zu strafen, auch solche Ihr Urthl ... mit zulassung der Appellation bey der Ersten instanz in Civil - sachen allein, wie es Landtsbraichig ist zu vollstrecken, und zu Exequiren, gegen Reichen alß den Armen, gegen den Armen alß den Reichen, Edlen und Unedlen (doch außer der würkhlichen Landtleuth, wie obstehet), ohne daß ainiher Process von Unserem Hauptman, oder Tribunal zu Görtz solange das Recht ad legitimam Appellationem nicht gedigen suspendirt worden, oder in Ertheilung der Justitia minicher eingriff oder hinderis beschehen möge, gleiches Recht administiren, auch darinnen weder lieb, laidt, Adel, gab, freundschaft noch Feindschaft oder sonst einige andere Ursachen, dan allein Jeglicher gegen Gott an Jüngsten Gericht solches zu Verandworthen schuldig ist, anzusehen und zu halten und also in allen disen wie obnvermelt die oft widerholt und ob

ausgezeigten oder specificirte Burgfridts ober und unter Landgerichts freyheit oder Jurisdiction, sambt allen darzugehörigen Obrigkeiten. Herrlichkeiten, Freyheiten geagt, fishery, Gemeinden, gebürlich Gehorsamb Geltstrafen, allerley Regalien, Robath, und in all ander weg, wie sie Unsere Hauptleüth alle gehabt und genossen, oder von Rechts und gewohnheith wegen haben und genüessen sollen undt mögen (doch mit Vorbehalt der zur Schutzwehr und gemeinen Wohlfarth des gesambten Vatterlands angesehenen Robath, und der aufbots gerechtigkeit, und im fahl der erfordernten notturf auf ordentliche Begriefung nach proposition zu verschaffen, und die Unterthanen zu laisten schuldig sein. Item auch in all anderen Recht Vorthl gerechtigkeiten Praeminenz und freyheiten, Güntgewohnheiten zu Land und Wasser, allermaßen andern Landtleüth und der gleichen Jurisdicenten so in Unserer Grafschaft Görtz mit der gleichen Landt Gericht, Burgfridt, auch Hoch und nideren Obrigkeitheiths Freyheiten und Herrlichkeiten begabt und fürgesehen sein, Exerciret haben und genüessen, auch solches die Purgfridts, Ober oder Unter Landts-Gerichts Freyheit, dises Unser Kayserlich Diploma, und der Ihme Ottman hinvor dato Grätz, die Vierzaihenden Septembrij Anno 1647 ertheilte gehorsamb Brief, auch Unseren und Unserer nachgesetzten Stöllen bißhero nach und nach in sachen ergangenen Resolutiones, Decreta und Verordnungen, welche sowohl auf die Jurisdiction zu S.Andrat, alß der ander 4 Dörfer S.Pietro, S.Rocho, Ober und Unter Vertoiba in allen Verstanden seyn sollen mit sich bringen, zu Ewigen Zeithen, aigenthumblich, Erblich, nackkomentlich und unablässig Gewinn haben, Exerciren, nutzen und genießen sollen und mögen, vor allem mäniglich ungehindert, doch Uns und Unseren Nachkomben an Unserer Landtsfürstlichen Hochheit und gerechtigkeit, auch andern an Ihren vorhero erhaltenen Jurisdictional Rechten und Gerechtigkeiten, so Vill von Uns oder Unseren Vorfahren rechtmäßig und erweißlich erlangt worden, nichts benommen, wie sich dan weder Er Ottman, noch seine Erben oder Erbens Erben nicht Unterstehen sollen, ain mehrers alß Ihnen disfahls obstehende Unsere allergdigste beschehenen Concession und Bewilligung gemäß eingeräumt worden, zu üben oder zu gebrauchen, dagegen aber auch Unsere iezige, noch künftige Haupt Leüth, Tribunal oder Landt Richter zu Görtz sich anmassen, Ihme Ottman,

oder seinen Beamten, welche Er nachseiner selbst beliebigen güeten Disposition sowohl der Ihme Vollkomentlich überlassenen aingeraumbten Canzley alß allen anderen Verrichtungen bey diser Jurisdiction zu bestellen macht haben sollen. Wider dises Unser kayserlich Diploma und den gemelten Gehorsamb Brief im wenigste frei zu genießen, zu handeln oder zu turbiren, wie dan der Inhalt solches Gehorsamb Briefs von Worth zu Worth also lauthet:

Wür, Ferdinandt der Dritte, Endtbüethen allen und Jeden Privilegirten Adels Persohnen, Hochen und Nideren Kriegs Officiren, graduirten und Bürgers leuthen Item allen Dienern, Colonij und Beamten, worin auch diselben bedint und zugehörig niemands außgenomben, nicht weniger denen Communen der Dörfer selbst insgesamt und einen Jeglichen Inwohnern absonderlich, wie auch allen anderen Unseren Unterthanen und Gethreüen, so keine würlklich angenommene Görtzerische Landtleuth des Herrn- oder Ritterstands seyn, welche in disen Vier Dörfern Unserer Grafschaft Görtz, S.Pietro, S.Rocho, Ober und Nider Vertoiba, und deren Territorijs wohnhaft gessen und begriffen oder künftig sich daselbst aufhalten werden und wohnhaft machen möchten, Unsere Kayserl. und Landtsfürstliche Gnad und alles Güetes und geben Euch Ernstens gdigst zu vernemen, Weßmaßen Wir Unseren Hof Kriegs Rath und lieben gethreüen Vincenz Ernst Ottman von Ottensee und Römershausen, auch allen seinen Ehelichen leibs und anderen Recht mäßigen Erben, auch derselben Erbens Erben, Mans und Weibs Persohnen in infinitum die Jurisdiction sowohl in Civilalß auch Criminalsachen, mit dem Hohen und Nidern Landtgericht, über die erwöhten 4 Dörfer: S.Peter, S.Rocho, Ober und Nider Vertoiba, samt Ihren vöiligen Districtibus, Güettern, und Grüenden, Flekhen, Dörfern, Häusern, Gemeindten, Herrlichkeitheithen, freyheiten, Ehren, Praerogativen, und Nützen, auch aller anderen an- und zugehörungen, wie solches genandt werden mag und biß dato Unsern Hauptleüth, Verwalter, Tribunal und Landtrichter zu Görtz administrirt und geführt Allergdigst freylediglich überlaßen und zungeaignet auch von Unseren Görtzerischen Burgfridt und Landtgericht also abgesondert, daß Er Ottman, seine Erben und derselben Erbens Erben, für sich selbst oder durch Ihre Beamte, daß freije und ungehinderte Exercitium solcher Jurisdiction in allen führen und genießen Vollkhommene

Gewalt und Macht haben sollen. Insonderheit über die Privilegirte, belehnte oder unbelehnte Adels, auch alle graduirte Persohnen, Hoch und Nidern Kriegsofficire, Diener, Colonij und Beamten, obschon selbige denen Landtleüthen selbst Bedient und Zugehörig, Niemandt außgenomben. Item über die Communen diser Vier Dorfschaften insgesamt, und eines Jeglichen in particulari, wie mit weniger über alle anderen so in dem Gebüet diser Vier Dörfer un deren ganzen Territorijs, weith und breit sich deren Gezürk und Ende im Gebürg und auf der Ebnen erstrecken, annitzo Wohnhaft, gefassen und Begriffen sayn, oder künftig sich aldorth niederlassen und aufhalten möchten, auch über alle deren Haab und Gütter, ligende und fahrende, Tragliche und Unbewegliche, auch in causis pijs und geistlichen Güettern, soweit solche vor die Weltliche Obrigkeit gehörig, nicht weniger in Sachen Steurorum ruralium, sambt allen denen waß die Territorial Burgfridt, und Landtgericht Freyheit von Rechts oder gewohnheith wegen auch Unser Kayserliches darüber außgeförtigtes Diplom mit sich bringet, also und dergestalt, daß Ihme Ottman oder seinen Erben, und deren Beamte, welche Sij von Einer Zeit zu der andren Ihrem Belieben nach darzu bestellen werden, weder von Unseren Hauptleüthen, Verwaltung, Tribunal oder Landtgericht zu Görtz, noch Jemand andern der Judicatur und schwebenden processibus ainicher Eintrag, Eingriff, Inhibition, Suspension, Citation oder Hinderung in ainicherley Weiß noch weng bestehen, also wie der ganzen Jurisdiction, weder Execution noch einige anderer Actus Jurisdictionij (...)? Sey gleich in realibus oder personalibus, civil oder Criminal sachen keineswengs geführ werden mögn (außer in sachen so die Persohnen allein die Würlklich angenombenen Görtzerischen Landtleüth des Herrn und Ritter Stands, die daß Jus haben, bey den Landtags Versamblungen zu Erscheinen Betröfen), wie auch wan ainiger Civilproceß nach gefelten Urtil ad legitimam Appellationem gedigen und nicht ehinter, dan wans die Notdurft erfordern solte, zu gemeinen Diensten des Vatterlands ainige Robbathen zu stellen, oder daß Landt Volkh aufzubiethen, welchen Er Ottman und seine Erben auf vorgehende schriftliche Ersuch- und Begriefung Statt zu thun, und aines oder anders auß disen Dörfern, mit observirung ainer durchgehenden proposition und Gleichheit selbst zu verschaffen schuldig.

Gebüetten derselben hierauf allen ober-
nanten Adels Graduerten Kriegs und
anderen Persohnen, welche wie obange-
zogen, keine Görtzerische Landtleüth des
Herrn und Ritterstands seyn, wie auch
denen Communen Bemelter Vier Dörfer
und der Landtleüth Dienern, Colonij und
Beambten, nicht weniger allen anderen
Waß qualität, Würden Standts oder
Condition die seyn, sambt und sonders
daß Ihr Ihm Ottman, und khünftig alle
seine Erben und Nachkhommen für Eüren
rechtmäßigen Jusdicenten und vorgestellte
Obrigkheit immediate erkennen, bey den
selben in allen sowohl Civil- als
Criminalsachen gebührendes Recht
suchen, und von Ihnen oder deren bestel-
ten Amtsleüth, die gerichtliche
Entschaidung und Urthl erwarthen, auch
dem Jenigen, waß sie von Obrigkheit
wegen selbstes gebüetten, anordnen und
erkennen werden, gehorsamblich und
ohne widerred und Waigerung
nachkhommen, Ihnen allen gebührenden
respect, Ehre und Unterthänigkheit er-
zaigen, Ihr Unseren Hauptleüth, Verwalter,
Tribunal und Landrichter zu Görtz aber,
noch Jemandt anderer Euch keines wengs
unterstehen sollet, daß wenigstens zu
abbruch und schmöllerung diser
Jurisdictioni, Freyheith, und gerecht-
lichkeiten zu tentieren, noch nicht waß d-
ergleichen anderen zu verstatten, alles bey
der in Unseren Kayserlichen Diplomati
angesetzten Straff der dreüßig Markh lö-
tiges Goldts, welche von denen so sich
disem Unseren Kayser, und
Landtfürstlichen Gehorsamb Brief entge-
gen setzen, oder sonst fröventlich darwi-
der handeln werden, unnachlässig ab- und
eingefordert werden solle. Um disen wirdt
Unserer gemessener und ganz ernstlicher
Befehl und Willen vollzogen. Geben in
Unsere Haupt Statt Grätz den vierzehenden
8brij Anno Aintausend Sechs Hundert
Sieben und Vierzig.

Comissio

Max Pischaf zu Seggau, Statthalter
Zacharias Winter, Cantzler
Ferdinand Zehender Frh.
Bernhard Soldau, Avv.

Und gebüetten hierauf allen und
Jeglichen Unseren Jezigen und Künftigen
nachgesetzten Landts Obrigkheiten,
Raths- und Gerichts- Stöllen, Landts
Hauptleüthen, Landts Obristen,
Vicedomben, Vögten, Verweßern,
Fiscalen, Pflögern, Ambtleüthen,
Schuldtheißen, Bürgern, Gemeinden und
sonst allen anderen Geist- Weltlichen
Obrigkheiten, Gerichten, auch
Unterthanen und Gethreüen, waß Würden

Standts und Weesens die seyn,
Insonderheit aber Unserm Jetzigen und
khünftigen Hauptleüthen, Verwaltern,
Tribunal und Landrichtern zu Görtz hie-
mit gemesen und ernstlich mit disen Brief
und wollen, daß Sie obgedachten Ottman
und alle seine Erben und Erbens Erben in
Ewigkheit bey obberührter Burgfridts,
Ober und Unter Landt Gerichts Freyheit
oder Jurisdiction in obspecificirten fünf
Dörfen, und allen derselben zugehörigen
Territorijs und Appertinenzien: Item
Gnad und Gaaben und derselben Recht,
Gerechtigkeiten, Gunsten und
Gewohnheiten, in allen wie es Unser
Hauptman, Tribunal, und Landrichter zu
Görtz bis dato administrirt, geführt und
genossen. In und außerhalb Gerichts
vestiglich schützen und handhaben. Sie
darwider nicht bringen, bekhümmern oder
beschwören Ihnen außer der Appellation
in Civilsachen allein keinen Eingreif oder
hindernuß thun, noch dies Jemandt ande-
ren zu thun gestatten in kein weg noch
weng, sondern Ihme Vill mehr so oft es
die Noth Erfordert auf sein und der sei-
nigen gebührenden Ansuchen allen
Vorschub, Hilf und Beystandt unwaiger-
lich gegen mäniglich laisten, alß lieb einem
Jeden ist, Unser und Unserer Erben und
Nachkomben schwörm Ungnad und Straf
und darzu ain Pain, nemblichen Sechsig
Markh löttiges Geldts zu vermeiden, die
ein Jeder, so oft Er fröventlich darwider
thötte, Uns halb in Unser Camera und den
andern halben thail dem belaidigten und
dessen rechtmäßigen Erben unnachlässig
zu bezallen verfallen seyn solle. Daß mai-
nen Wür Ernstlich. Mit Verkhandt dises
Briefs besiglet mit Unseren anhangenden
Kayserlichen Insigl Wien den Siebenden
Monaths Tag 8brij nach Christi Unsers
lieben Herrn und Seeligmachers Gnaden
reichen Geburth ain Tausendt Sechs
Hundert Neun und Vierzigsten, Unserer
Reiche des Römischen im dreijzehenden,
des Hungarischen Vier und zwainzigsten
und des Böhaimischen in zwey und
zwainzigsten Jahre.

Ferdinandt

Johann Mathias Prikhilmayr
S. Hidenitsch

Praemissam Clementissimi Caesaris
Diplomatis copiam ex suo originali aliena
fid. exemplatam, requisitus infrascriptus
cum eodem et contulit et quia in omnibus
concordare invenit ideo ... in fidem sub-
scripsit.

Fra. Jacobus Zacharia Canc.ae Prat.a
Artis Jur.s Cancell.ae Goritiae

APPENDICE N°2

Il territorio della Giurisdizione Ottman.

I diplomi in lingua tedesca con cui
l'imperatore Ferdinando III conferì al
nobile Vincenzo Ernesto Ottman i
privilegi giurisdizionali nel Burgfried
di Gorizia, parlano di cinque villaggi:
San Rocco (S. Rocho), San Pietro,
Vertoiba superiore, Vertoiba inferiore
(citati con i loro nomi italiani) e
Sant'Andrea, citato invece con il
nome friulano di *S. Andrat*.

Inutile dire che i diplomi imperiali
avevano carattere di documenti uffi-
ciali e che pertanto, altrettanto uffi-
ciali, dovevano ritenersi le espressio-
ni toponomastiche in essi contenute.

Per poter comprendere le ragioni
che avevano indotto l'imperatore
Ferdinando III a privilegiare la deno-
minazione friulana di *S. Andrat* a
scapito di quella italiana di
Sant'Andrea, occorre possedere una
qualche più approfondita conoscenza
della storia del luogo.

Ebbene, in una pubblicazione dedi-
cata a Sant'Andrea (di Gorizia) recen-
tamente edita dall'omonimo Circolo
Culturale (bibl. 16, pag. 10), si affer-
ma tra l'altro, quanto segue:

«La strada maestra [di Sant'Andrea
n.d.r.] adduce alla piazza principale ed
alla chiesa. Sia una vecchia mappa [del
paese n.d.r.] che la forma della piazza,
danno l'impressione di qualcosa di antico.
Attorno alla chiesa, che ha mutato varie
volte il suo aspetto, gli abitanti di
Sant'Andrea seppellirono anche i loro
defunti. Le case sorsero come ammuc-
chiate attorno alla chiesa. Qui c'era la
vecchia Sant'Andrea e qui risiedevano i
[cosiddetti n.d.r.] "fortezari". Si tratta di
un nome, derivato dalla parola fortezza,
che fa presumere l'esistenza di una antica
area fortificata [in sloveno «obzidan»,
nel senso di «circondato da mura»,
termine peraltro ben correlato al
verbo latino «obsidere», assediare,
occupare, n.d.r.] che si estendeva fino
all'«incrocio» [ubicato dietro la chiesa,
n.d.r.]. A settentrione di questa "zona
centrale", presso la strada superiore che si
dirige verso la stazione ferroviaria, vi era
il luogo chiamato "sul Pristavo".

Come è noto, il nome Pristavo (o
Prestau) è voce di primitiva origine

latina, proveniente da *praestabulum*, e possiede il significato antico di fattoria avanzata con funzioni militari (analogo a quello dei moderni Kibbutz). A tal proposito può essere utile rileggere lo studio di L.C. Piccinini, già pubblicato su questa stessa rivista (bibl. 17).

È comunque risaputo che Sant'Andrea sorse a 2 Km (circa) dalla città (su quel lembo di pianura friulana che si trova alla sinistra del fiume Isonzo) in prossimità di una di quelle ben note strutture fortificate (di varia consistenza e rilevanza, ma tutte ben dislocate, anche in posizione ravvicinata, ai bordi del primitivo territorio goriziano), alle quali furono affidati dei compiti di vedetta, sorveglianza e difesa, e dove, solamente in epoca più tarda, venne (talvolta) edificata una chiesa.

Assai significativa - per il fatto di porre in chiara evidenza la posizione dominante della chiesa e quindi anche dell'importante punto strategico in cui essa sorse - è l'immagine panoramica di Sant'Andrea ripresa (dalla parte del fiume Isonzo, oggetto di antica attenzione e sorveglianza) dal fotografo G. Mio di Gorizia e successivamente riprodotta in una cartolina delle sue edizioni goriziane (cfr. figura).

L'origine militare, o meglio agricolo-militare, del villaggio di Sant'Andrea non poteva che comportare delle presenze umane eterogenee e promiscue, ossia di differenti «competenze» e «nazionalità». Una tale originaria commistione rende perciò inverosimile l'attribuzione a questo villaggio di «radici» esclusivamente contadine e slovene.

È stato scritto (bibl. 18) che ancor prima dell'anno 1300, in una zona di pertinenza feudale, venne edificata una modesta chiesetta dedicata a Sant'Andrea; ebbene, ciò non fa altro che confermare che in «prossimità del fiume Isonzo», in un'area di rilevante interesse strategico-militare per la difesa del castello di Gorizia, sussisteva un piccolo insediamento umano posto a presidio del sito.

Solamente alcuni secoli più tardi, vale a dire nell'anno 1556, esso poté



La posizione dominante sul fiume Isonzo della chiesa e del centro di Sant'Andrea risulta particolarmente evidente in questa immagine panoramica tratta da una cartolina illustrata del fotografo G.Mio di Gorizia (Anno 1960).

raggiungere i 173 abitanti (bibl. 19).

È stato anche, giustamente, scritto che se, nell'anno 1653, la chiesa (di «Sancti Andreae Apostoli prope Goritiam» venne riedificata, ampliata e riconsacrata (bibl. 18), essa fu, comunque, mantenuta ecclesiasticamente alle dipendenze della chiesa madre di Gorizia (bibl.20). Fu eretta a parrocchia appena nell'anno 1922. Anche se il nome di Sant'Andrea compare in antichi documenti e contratti di compravendita (bibl. 16), uno dei quali risale all'anno 1339, bisogna anche dire che la corretta interpretazione dei più antichi fra questi documenti si presenta assai spesso ardua, specialmente quando essi portano alla ribalta della storia delle modestissime località, come è appunto il caso di Sant'Andrea. Non è facile stabilire in modo incontestabile se, ad esempio, l'antichissima denominazione Santandratus (bibl. 21) si riferisca ad una più che ad un'altra delle varie omonime località presenti in area friulana (vale a dire, Sant'Andrat di Corno di Rosazzo, di Talmassons e di Gorizia, oltrecché di Sant'Andrea di Coseano, di Moruzzo, di Pasian di Prato e di Gorizia).

Il fatto che nel «Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis» si parli della investitura avvenuta nel 953, di un manso sito in Sancto Andrato (del Judrio) ci informa che la nostra espressione toponomastica (varia-

mente diffusa in area friulana) è ben più antica di quanto comunemente si crede. È verosimile che anche gli sloveni si siano sostanzialmente ispirati all'antichissimo nome di Santandratus quando coniarono, per la loro lingua, l'espressione Štandrež, in forma fortemente contratta come lo esige la loro pronuncia (I sanroccari, con sottile e bonaria ironia, affermano che a Štandrež «duc' stan drets paržè che no si fasin vignì mal di schena quàn che lavorin la tiara»).

È ben noto che nell'anno 1500



San Andrea bei Görz.
Zerschossene Kirche.

La chiesa di Sant'Andrea fortemente danneggiata nel corso della prima guerra mondiale (Collezione Miscou).



Distruzioni causate dalla prima guerra mondiale nel villaggio di Sant'Andrea (Collezione Mischou).



Zerschossenes Gasthaus Luttmann.
St. Andrea bei Görz.

La trattoria Lutman (famiglia di vecchia origine tedesca) in Sant'Andrea, distrutta nel corso della prima guerra mondiale. A destra si scorge un angolo della chiesa. (Collezione Mischou).



La chiesa e la piazza di Sant'Andrea in una immagine di una trentina d'anni or sono (Collezione Mischou).

Sant'Andrea (di Gorizia) passò dal precedente dominio comitale goriziano a quello asburgico.

Sappiamo anche (bibl. 22, pagg. 140 e 169) che nell'anno 1577 un certo Martino Chinese da Gorizia sottoscrisse un contratto (il cosiddetto legato Chinesio) con il quale impegnava se stesso ed i suoi successori ad un pagamento di 400 ducati da sei lire, sui redditi della braida composta da 12 campi denominata «la fossalata» che era posta nella località di S. Andratto (cioè Sant'Andrea di Gorizia). Si noti che la denominazione «fossalata» palesa una chiara origine friulana, provenendo dalla voce friulana «fossalat», peggiorativo di «fossal», fossato.

Oltre a ciò sappiamo che nell'anno 1588 il nobile Cipriano Coronini «Gastaldo della Terra» nella Contea di Gorizia, donò al convento dei Frati Minori Conventuali di Gorizia un campo a S. Andratto (Sant'Andrea) sul quale era massaro certo Lorenzo Nanutto (bibl. 22, pag. 93).

L'esistenza di nomi e toponimi del genere porta a ritenere che, nei secoli XVI e XVII, il villaggio di Sant'Andrea di Gorizia avesse avuto una connotazione di tipo friulano o, quanto meno, ancora prevalentemente tale.

Ebbene, grazie a notizie di questo tipo è oggi possibile comprendere, ed apprezzare, i motivi per cui l'imperatore Ferdinando III indicò, nel suo diploma di investitura al nobile V.E. Ottman, il villaggio di Sant'Andrea con il nome friulano di *S. Andrat*. Più di centotrent'anni dopo la creazione della Giurisdizione del nobile Ottman, vale a dire in epoca giuseppina, è ancora possibile riscontrare a Sant'Andrea la presenza di nomi e toponimi di chiara origine friulana.

A tale scopo può essere utile rileggere, ad esempio, la descrizione della «Comunità di S. Andrea sotto la Giurisdizione di S. Andrea» quale appare nel catasto giuseppino degli anni 1785-90 (catasto noto col nome di «morelliano» o «nuova perticazione», in contrapposizione al catasto del 1752, chiamato «teresiano» o «vecchia perticazione») (bibl. 23).

Comunità
di
S. Andrea.

Sotto la giurisdizione di S. Andrea.

Questa Comunità confina

a Levante, con la strada Regia che conduce a Sterna, sino alla Casa del Signor Don Cipriani; da dove andando per la via che tende a Laccogliano sino ai Campi vecchi sottoposti alla Giurisdizione di Sterna, si trova su la strada una pietra antica oltre alla quale è la Giurisdizione di S. Pietro.

a Mezzodi, con le terre sotto la Giurisdizione di Sterna, con quella sotto la Giurisdizione di Puppa, di Leg., di Sturiano, sino al confine che è in linea retta con la suocella pietra e col confine di Savogna, sino alla strada vecchia, che conduce così dov'era il passaggio della Marca della Maniza, detto Selarni Most, sino al fiume Ironzo.

a Ponente, col fiume Ironzo, colla linea confinale; e con le pietre che sono presso al Comunale, che appartiene alla Comunità di Savogna.

a Tramontana, con la strada regia che della Marca conduce a Gonizia, sino alla colonna di Pietra che separa questa strada da quella che conduce da Trizzia a Merna.

Della Comunità di S. Andrea viene divisa in **XVII** Distretti

Distretto **V.** detto della Villa confina

a L.
a P.
a M.
a T.

Li Distretti Componenti L'operazione.

Distretto II. detto *Mrisaniszkie* Confina

- a L. Con la strada Regia di Trieste.
- a M. Con la strada che da Vericcia conduce al Villaggio.
- a R. Col Villaggio, e cogli Orti.
- a T. Con la strada che dal Villaggio conduce verso S. Pao

Distretto III. detto *Malapoli Superiore* Confina

- a L. con la strada Regia ch conduce a Esterna.
- a M. con la strada che da S. Pao conduce a S. Andrea.
- a R. Con la strada consorzata Malapoli, e con la strada Regia verso Gorizia.
- a T. Con la strada Regia

Distretto IV. detto *Malapoli Inferiore* Confina

- a L. con la strada della Malapoli
- a R. Con la strada che conduce da Gorizia a S. Andrea.
- a T. Con la strada della presso Scagnelli.

Distretto V. detto *Scagnetiszkie* Confina.

- a L. con la strada dietro la Villa
- a R. Con la strada che da Gorizia guida a S. Andrea
- a M. Col Casali e cogli Orti della Villa.
- a T. Con la strada Scagnetiszkie.

Distretto VI *Peizza e Lazaretto* Confina

- a L. Con la strada che da Gorizia conduce a S. Andrea.
- a R. Col Fiume Isonzo
- a M. Col Campi verso S. Andrea e col Con: Pace.
- a T. con la strada che conduce da Gorizia alla Marca di Podgora.

Distretto VII del Per Merusizhiach confina.

a L.
a M.
a P.
a T.

Con la Strada che dalla Compagnola conduce a Sirovna.

Col Fiume Isonzo.

Col Comunale Compagnola.

Distretto VIII del Pod Mregam confina.

a L.
a T.
a P.
a M.

Con la Strada della Villa che va alla Marca e col Comunale N° 129.

Col Comunale N° 129.

Con la Strada che va a Sirovna.

Con la Strada che guida dalla Villa al Isonzo.

Distretto IX del Pod Vapsio per Pasculinavich confina

a L.
a P.
a M.
a T.

Con la Strada che mena a Luppuz e a Chivigna.

Col Fiume Isonzo.

Con la Strada carreggiabile che conduce al Isonzo.

Con la Strada che dalla Villa guida al Isonzo.

Distretto X. della Ograda Checauchine confina

a L.
a P.
a M.

Con la Strada Pubblica.

appimente con la Strada Pubblica

Distretto XI dello Proscut e Velichi Cos confina

- a L. con la Strada, che va a Merna.
a R. con la Strada Malapot, e col Comunale.
a M. con Novali e terre nuovamente posti in coltivazione di S. Andrea,
e con le terre Capitalari.
a T. con la Strada, che tende a Verloiba.

Distretto XII. dello In Campagna Novali confina

- a L. con la strada di Paccogliano, e con quella che va a Merna.
a R. con la strada, che va a Puppa.
a M. con la strada che separa i Novali e terre nuovamente coltivate
e col Comunale.
a T. con la strada della la Crasada.

Distretto XIII. dello della M. V. di Campagna confina

- a L. con la strada che tende a Puppa.
a R. con i prati di sotto, e col Mustig.
a M. con il Comunale detto Campagna di Merna.
a T. colla Sig.^{ra} Fisch, col Mustig, e col Do.^{ro} Cipriani.

Distretto XIV. dello Melliusischi e Pöchlitzach confina

- a L. con la Strada e col Co. Pace
a R. con il Fiume Isont.
a M. con la Stradella oltre alla quale Nanut Stefano.
a T. con il Distretto IX e con la Strada.

Distretto XV. dello U' Senasatach pod Chribam.

- a L. Col dorso della Riva de Prati e col Comunale.
a P. col la strada, e col fiume Isongo.
a M. Col Comunale.
a T. con la strada consortina oltre alla quale Stanul Stefano, e Camera D. Cas, Pasculin, Geroncali, Keck.

Distretto XVI. detto Scherliansche Paje pod Chribam.

- a L. sopra la Riva con la Campagna di Savogna Superiore sino alla strada Paja che guida a Trieste.
a P. Sotto la Riva verso il fiume Isongo con la Campagna di Savogna.
a M. Con la Giurisdizione dell' Sp. Schembler, Co. Altinus sopra le Rive; Farnutig e Mar. Paula Pedevicig.
a T. col Distretto XV mediante li N^{ri} 268. 267. 269. 295.

Distretto XVII. dello Velica Paje.

- a L. Strada di Metna Commerciale
a P. Col dorso della riva, che separa il Distretto antecedente e col Comunale inferiore.
a M. con le Giurisdizioni di Pegg, Puppera, e Metna.
a T. con le terre di S. Andrea cioè cio N^{ri} 272. 299. 294. 295.

Come si può facilmente constatare, la Comunità di Sant'Andrea venne allora suddivisa in XVII distretti contraddistinti dai seguenti nomi:

I - *della Villa*, vale a dire il distretto principale del villaggio, comprendente la piazza e la chiesa;

II - *Brisaniszhie*, nome derivato forse dalla voce slovena *brisanje* nel senso di luogo prosciugato e ripulito; potrebbe tuttavia provenire da un cognome, come ad esempio *Bressan* (o *Bresan*);

III - *Malapot Superiore*, in cui l'espressione slovena *mala-pot* possiede il significato di *piccola strada*;

IV - *Malapot Inferiore*, di analogo significato;

V - *Scagnetiszhie*, dal cognome, ben diffuso in area friulana, della famiglia *Scagnetti* (Scagnèt);

VI - *Roizza e Lazaretto*; *Roizza*, dalla voce friulana *Roje* (e *Roe*) sta ad indicare un piccolo corso d'acqua (che nulla ha a che fare con i tacchini o altri simili volatili, come troppo spesso si afferma); *Lazaretto* (Lazzaretto) indica invece un noto ospedale per la segregazione e la cura dei malati di morbi infettivi e contagiosi (storicamente gestito dai Padri Cappuccini di Gorizia);

VII - *per Marusiszhiaich*, verosimilmente derivato dal cognome *Marusic*; confinava con il terreno «comunale» detto Campagnola (campagna piccola, altrimenti noto come Campagnuzza o Campagnutta);

VIII - *pod Bregam*, espressione slovena che significa sotto o dietro l'altura, argine o ciglione (dove però la voce slovena *breg* è trasposizione fonetica del tedesco Berg, monte);

IX - *Pod Vassia per Pasculinavich*, si tratta di una denominazione mista, slovena e friulana (ulteriormente slavizzata nella parte friulana). Mentre *Pod Vassia* significa dietro il villaggio (Vas), *Pasculinavich* sta ad indicare la presenza di una famiglia dal cognome *Pasculin*, derivato dalla voce friulana *Pascul*, pascolo o Pasquale;

X - *Ograda Checauchine*, in lingua slovena *ogràda* significa luogo recintato. Secondo il Desinan (bibl. 24) la genesi di questo nome è identica a quella del «latino» recinto (*re-cinto*) e

del germanico *bi-gards* (da cui proviene anche il friulano *bearz*), in altre parole, il nome sloveno scaturisce da un prefisso, più la matrice: o+*gordŭ>grad, «terreno cintato, chiuso» (si pensi anche ad *hortus*, latino e ad *hortos*, greco). In ogni caso, la voce *grad* si manifesta anche come vera e propria «trasposizione fonetica» del germanico *gard* (di pari significato). Le trasposizioni di questo tipo sono numerose e ben note (per es. Karl-Kralj, Carlomagno, niger-črni, nero, salt-slat, o slan, salato, Punta-Punat, etc.etc.). La nostra voce è anche presente nella lingua inglese nella forma *guard*, protezione, parapetto (si pensi a *guardrail* ed al suo significato di *guardavia*, *barriera di sicurezza*).

Più incerto è il significato di *Checauchine*; forse dal friulano *chèche* (gazza) o *checàte* (peggiorativo di *chèche*); il nome avrebbe quindi il significato di «terreno delle gazze». In alternativa, il termine andrebbe interpretato come una sorta di riferimento (di espressione slava) al cognome tedesco della famiglia Kech (in ted. Kech significa audace, ardito) proprietaria del podere (o terreno recintato);

XI - *Boscùt e Velichi Cos*, denominazione mista friulano-slovena, mentre il nome friulano *Boscùt* significa piccolo bosco o boschetto, *velichi cos* è espressione slava che significa (pressapoco) *grande striscia di terreno* e forse anche *grande canestro* (kòs); in quest'ultimo caso potrebbe anche trattarsi di parola friulana (cos = grosso cesto);

XII - *In Campagna Novali*, denominazione mista italiana e friulana. A parte l'ovvio significato della parola italiana *Campagna*, il termine *Novali*, può essere sia di derivazione italiana (*novale*) che friulana (*noval*). Si tratta in ogni caso di terreno che da bosco o prato naturale è stato ridotto a coltura. Il fatto che questo distretto confinasse con una strada friulanamente detta *la Crosada* (l'incrocio), porta a propendere per l'interpretazione friulana;

XIII - *della B.V. di Campagna*, questo distretto, il cui nome è espresso in chiara lingua italiana, confinava con le proprietà Musetig, della Signora

Kech e del dott. Cipriani;

XIV - *detto Mattiusiszhie e Pochlizach*: la denominazione *Mattiusiszhie* proviene dal cognome friulano *Mattiusi*, da *Matiùs* (*Mateùs*, *Mateu*, ossia *Matteo*) alterata in forma slava; *Pochlizach* deriva forse dalla voce slovena *pubhlica* (terra), *molle*. Questo distretto confinava con le proprietà del conte Pace e con le terre di Stefano Nanut;

XV - *u' Senasatach pod Chribam*: forse dal verbo sloveno *zanašati*, slittare (significherebbe quindi *terreno scivoloso*). Per quanto attiene alla seconda parte della nostra denominazione, ben sappiamo che in lingua slovena *pod Chribam* (da *hrīb*) significa dietro o sotto il colle (collina o altura). Il distretto confinava con le terre di Stefano Nanut, della famiglia friulana Pasculin, dei Signori Geroncoli (o Gironcoli) e Kech.

XVI - *Scherliansche Roje pod Chribam*: mentre la seconda parte di questa denominazione è di significato uguale a quello del XV distretto, *Scherliansche Roje* significa propriamente *Roggia di Scariano*. Secondo il Du Cange (bibl. 25) la radice *scar* o *scare* possiede il significato di *ager ad ripam*. Questa interpretazione consentirebbe di spiegare il significato dei nomi delle zone confinanti a levante ed a ponente già citate nel catasto giuseppino (vale a dire quelle aree definite *Sopra la Riva* e *Sotto la Riva*); per quanto riguarda il termine *Roje* (e *Roc*) ben sappiamo che in friulano esso indica un canale stabile di acqua corrente proveniente da un fiume o da un torrente, acqua utilizzata per irrigare e per altri usi rustici.

Ritornando alla lingua slovena e all'aggettivo *scherliansche* con il suo significato di *pertinente a Scariano*, constatiamo che esso si riferisce a quella località che gli sloveni chiamano *Skrlje* (*Škerlje* o *Škrl*), (cfr. catasti goriziani).

Lo studioso sloveno France Bezlaj (bibl. 26), mostrando di ignorare la parte *Roje* della nostra denominazione, cita invece uno *Skrljski potok* (potok = ruscello) quale affluente meridionale del fiume Vipacco. Dopo aver elencato vari nomi da lui ritenuti assimilabili alle forme *Škerlj* (e *Škrlj*),

sia come idronimi che come toponimi campestri (così, ad es. *Skrilje*, *Schrlach*, *Sgrilach*, *Skrile*), aventi il significato (germanico) di *Schiefer* e *Steinplatte*, oltreché di *scisto*, roccia che ha la proprietà di dividersi in molteplici laminette secondo una determinata direzione (peraltro del tutto inesistente in quella zona), il Bezljaj postula una certa qual origine slava del nome e pone delle limitazioni al suo uso come cognome.

Per quanto ci riguarda, la voce *Škrl* (*Škrel*) è invece sicuramente connessa al noto cognome goriziano *Scarel*, e probabilmente anche alla parola friulana *schirel* (o *sghirel*) la quale designa un particolare attrezzo per la pesca.

In sostanza, quanto precede porterebbe ad ipotizzare che, in una certa zona di Sant'Andrea, attraversata da un corso d'acqua (*Roje*), venisse praticata la pesca con qualche sorta di *schirel* (cfr. bibl. 27).

Si ritiene, comunque, che la ricerca del significato etimologico del toponimo non si possa ancora considerare esaurita. Da ultimo occorre precisare che il distretto confinava con le proprietà dei baroni Schembler (i Sembler di San Rocco), dei conti Attimis, degli Zannutig (cognome friulano malamente slavizzato) e Redeucig (Radieucig o Radetič), famiglia nobile originaria dall'Ungheria.

XVII - *Velica Roja*, denominazione slavo-friulana che significa *grande roggia* (forse in contrapposizione alla Roizza, piccola roggia). Come è noto, *roggia* è voce preromana, resa in latino con *arrugia*. Il Du Cange (bibl. 25) nel suo «Glossarium mediae et infimae latinitatis» riporta la voce *arrogium*, rivulus. Essa corrisponde allo spagnolo *arroyo* (La notizia più antica di area spagnola risale all'anno 829).

Dopo la precedente lunga descrizione della Comunità di Sant'Andrea occorrerebbe procedere ad analoghe descrizioni delle Comunità di San Pietro (ed annesse ville) e di San Rocco. Fortunatamente, due precedenti lavori pubblicati su questa stessa rivista (bibl. 28 e bibl. 29) hanno già fornito sufficienti informazioni su questi due ultimi villaggi; non si ravvisa perciò la necessità di trattare ulteriormente di essi.

APPENDICE N°3

Il problema dei comunali.

Alla morte dell'ultimo conte di Gorizia, avvenuta nel 1500, l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo ereditò la Contea di Gorizia e con essa acquisì anche tutti i diritti che i Conti avevano goduto sulle terre della regione.

Passarono in tal modo in diretta proprietà dell'imperatore tutti quei beni terrieri che erano stati patrimonio personale del conte di Gorizia e che si trovavano variamente dislocati sul territorio della Contea. Essi comprendevano non solo molti fondi adibiti a pascolo ma anche numerosi boschi. (Questi ultimi, fin dai tempi del dominio longobardo erano stati costituiti in «riserve reali» per cui la plebe era stata accuratamente esclusa dal loro godimento).

Tuttavia, nel XVI secolo la situazione era tale che i coltivatori delle terre del «principe» erano, in vari modi, giunti a poter usufruire di una parte di tali beni. Anzi, nella Contea di Gorizia, non solo vi erano dei boschi e dei pascoli che, per grazia sovrana erano diventati proprietà esclusiva di Signori locali (molti dei quali di nazionalità italiana), ma anche altri boschi e pascoli che, in varia guisa, erano entrati in possesso di Comunità paesane o della stessa città. Molte Comunità della Contea disponevano quindi di una certa quantità di terreni che, seppure di proprietà del sovrano, venivano goduti dai membri delle Comunità stesse quale corrispettivo delle prestazioni che essi fornivano per le opere di fortificazione del castello.

Si trattava di prestazioni che, in origine, non comportavano affatto delle ricompense ma rientravano invece pienamente nella categoria di quelle «corvées», «rabotte» o «Frohndienst» che i coltivatori erano tenuti a fornire, obbligatoriamente e gratuitamente, ai Conti di Gorizia.

Solo svolgendo un lavoro agricolo utile al «principe» i «servi della gleba» potevano giustificare la loro stessa presenza fisica in un territorio che, per diritto di conquista nei con-

fronti delle popolazioni autoctone che lo avevano originariamente posseduto (e reso fertile), era diventato una proprietà dei sovrani di stirpe germanica, e di essi solamente.

Ebbene, per ragioni come queste, l'imperatore Massimiliano I - e così pure i suoi successori, in quanto principi territoriali - potevano vantare un assoluto diritto di proprietà su tutte le terre che si trovavano sotto la loro giurisdizione.

All'inizio del 1500 i boschi camerale erano i più vasti della regione ed i sudditi della Contea, già in passato incoraggiati dalla lontananza dei conti di Gorizia (che preferivano risiedere nel Tirolo) ne approfittarono per sfruttarli intensamente e sregolatamente.

Massimiliano I prese immediati provvedimenti per la loro conservazione ribadendo altresì il suo esclusivo diritto di caccia nei boschi stessi. Nel 1505 fu vietato il taglio dei boschi che erano appartenuti ai Conti di Gorizia e nel 1522 fu emesso un preciso regolamento per disciplinare il taglio ed il commercio del legname con la Repubblica di Venezia in tutti i boschi della Contea. Nel 1535 fu istituito un ufficio di sovrintendenza generale per tutti i boschi della Contea oltreché del Carso e dell'Istria.

Nei secoli XVI e XVII i sovrani cercarono di far valere e di esercitare in modo ancor più deciso tutte le loro prerogative di «proprietari effettivi» di quei boschi e terreni che erano andati oramai assumendo un carattere «comunale» (comugne).

Essi si proposero di limitare le crescenti pretese dei sudditi, i quali, da parte loro cercavano in vario modo di imporsi alla autorità sovrana, accampando dei diritti che potevano configurarsi nelle categorie giuridiche delle servitù d'uso e di godimento.

Avvenne così che le Comunità di Ossecca (Osek), di Sambasso (Schönpass), di San Michele e di Ossegliano (Ozeljan, in friulano Oseàn) nella valle del Vipacco, le quali consideravano il bosco Locca (Lock, Loch, Loka) come appartenente, da tempi lontanissimi, al novero

dei loro terreni comunali (terreni che le comunità consideravano una «ricompensa» ad esse dovuta per le prestazioni fornite al castello di Gorizia), riuscirono a strappare nel 1570 all'Arciduca Carlo, un riconoscimento ufficiale di godimento sia dei pascoli che del taglio della legna in quel bosco.

Ebbene, può essere interessante riferire su talune significative controversie di cui il bosco fu oggetto nel corso dei secoli XVI e XVII.

Storicamente, il magistrato dei boschi fu indotto assai presto ad interessarsi del bosco Locca, sia per la sua vicinanza alla città che per la buona qualità del legname che se ne traeva.

Inoltre il forte timore che uno sconsiderato taglio della legna ed un indisciplinato pascolo di animali potessero danneggiare bosco e sottobosco, così da non poter più nutrire a sufficienza la selvaggina (che, come è noto, era da sempre considerata una proprietà esclusiva del sovrano), nel 1587 fu tolto alle Comunità che occupavano il distretto del Liaco, ogni diritto di poter pasturare nel bosco Locca (bibl. 30).

Oltre a ciò il Morelli (bibl. 31) ci informa che:

«L'avantaggio del godimento di quel bosco portava per quelle Comunità anche l'incarico di custodirlo e d'invigilare alla sua conservazione; ma minacciandone gl'immoderati tagli che si praticavano da qualche tempo, la rovina e la totale devastazione, la sovrana Camera, sulle rimostranze del magistrato dei boschi (20 luglio 1618), non solo dispensò le comunità da ogni custodia, ma vietò loro ancora d'ingerirsene».

Riferisce ancora il Morelli (bibl. 32) che, malgrado la sovrana determinazione di proteggere il bosco Locca, le vicine Comunità non solo non si astennero di disporne come di cosa propria, ma ebbero perfino l'ardire (12 agosto 1652) di volersi opporre al possesso che ne prese il nuovo soprintendente forestale (Fornasari) in nome della sovrana Camera. Lo zelo del soprintendente nella salvaguardia dei boschi camerali gli procurò molti nemici, tanto da morire assassinato (1656).

Nel corso del XVI secolo, motivi di vario genere indussero tuttavia i ministri camerali ad alienare molti fondi appartenenti alla Sovrana Camera, la maggior parte dei quali non era però adibita a bosco, bensì a pascolo. Anzi, non pochi di questi pascoli furono convertiti in campi e vigneti.

Molte comunità rurali (alle quali non interessavano affatto le origini e la storia di questi terreni) si ritennero danneggiate dalle vendite ed, attraverso «insistenze e proteste», indussero gli Stati Provinciali (nelle due successive sedute del 1633 e 1657) a chiederne, anche se invano, la restituzione.

Nel corso del XVII secolo non pochi privati (ed abbienti) cittadini (per lo più nobili), poterono acquisire dal sovrano delle terre «comunali» per porle a coltura.

Agli abitanti della Contea di Gorizia era stata concessa la facoltà di protestare contro ogni vendita di terre comunali che il «principe» pensasse di fare, tanto che essi (quando ritenevano di dover intervenire per «limitare» le alienazioni di quei terreni) si richiamavano alla «sovrana determinazione del 1649» con la quale erano stati assicurati che non si permetterebbe alcuna alienazione delle terre comunali, la quale potesse essere dannosa ai sudditi della Contea. È tuttavia evidente che la vendita di quelle terre era un processo difficile da impedire anche perché esse costituivano una riserva patrimoniale e quindi un mezzo con cui il sovrano poteva ricavare delle somme di danaro in caso di bisogno urgente.

Perciò, poco badando alle proteste dei sudditi, tra il XVI e il XVII secolo, molte proprietà camerali, e specialmente i terreni soggetti all'uso dei membri delle comunità rurali vicine, furono vendute a varie Signorie terriere della regione (bibl. 33).

L'operazione più importante che nel XVIII secolo investì le terre comunali della Contea, fu quella promossa dall'imperatrice Maria Teresa quando nel 1745 decise di vendere «quelle terre che da più di un secolo avevano provocato dissidi tra Camera Aulica e Paese». In realtà, la

vendita fu determinata essenzialmente dal bisogno di danaro come conseguenza della guerra di successione austriaca (bibl. 33).

Gli Stati Provinciali di Gorizia intervennero acquistando questi fondi, per i quali sborsarono la somma di 26.000 fiorini.

Ma pur avendo sottratto ai privati quei terreni per poterli conservare ai membri delle comunità, gli Stati Provinciali (che evidentemente avevano sbagliato i loro conti) non poterono sottrarsi alla necessità di venderne a loro volta una buona parte per poter far fronte al debito contratto con la Camera Imperiale.

Accadde poi che molti privati che avevano acquistato questi fondi non tardarono a rivenderli ad altri.

A parte i boschi camerali i quali furono, intenzionalmente, mantenuti di proprietà dello Stato e quindi sottratti ai privati, i pascoli comunali della Provincia restarono fuori dalle acquisizioni private solamente in misura parziale.

I contadini non solo dovettero accontentarsi dei pascoli (in numero ridotto) rimasti a loro disposizione ma, nel corso del XVIII secolo, furono anche obbligati a nuovi pesi di servitù personali.

Infatti, oltre alle consuete servitù, solite a prestarsi fin dai tempi più remoti, essi furono gravati all'inizio del secolo dalle cosiddette «condotte» dei fieni e della legna per uso del capitano della Contea e del trasporto dei bagagli per le truppe in marcia. In particolare, le comunità di San Rocco, Boccavizza, Sant'Andrea e Raccogliano furono obbligate (1757), dietro un irrisorio compenso fissato dal magistrato della città, a trasportare le pietre necessarie alla fabbrica dei macelli cittadini.

La gente della campagna fu perfino obbligata a prestare la propria opera nella costruzione di un «rastrello» sull'Isonzo (1747) nelle pertinenze di «Straschiz», l'odierna Straccis.

Verso la fine degli anni Sessanta si decise di promuovere la divisione e la distribuzione tra i privati della Contea, proprio di quei «pascoli comunali» che erano goduti dalle

Signorie (in quanto proprietarie di essi) e dalle Comunità (che, per lo più, ne fruivano per concessione sovrana), con l'obbligo di trasformarli, entro un certo periodo di tempo, in prati e campi. A questo scopo furono emesse, sia nella seconda metà del Settecento che nel secolo successivo, varie specifiche leggi ed ordinanze.

Altre leggi ancora disposero la trasformazione degli *aggravi reali* in canoni di danaro, cancellando così, *senza alcun indennizzo per i Signori*, le prestazioni personali (bibl. 33).

Sia queste leggi, in quanto tali, che i metodi praticamente seguiti nell'alienazione e nella divisione di molti terreni, indiscriminatamente inclusi nel novero dei «fondi comunali di proprietà sovrana» (e ciò addirittura fino all'anno 1848), favorirono, in definiti-

va, la formazione ed il rafforzamento di una piccola e media proprietà terriera slovena, in una Provincia in cui la popolazione di origine slovena era costituita in prevalenza da coltivatori di terreni altrui, vale a dire di terreni in grande maggioranza appartenenti alla classe signorile non slava (cfr. anche bibl. 33).

Fu questo uno dei principali fattori che permise l'impianto su «stabili basi» di quelle rivendicazioni slovene che, si badi bene, non erano solamente di comprensibile carattere «sociale», ma anche e soprattutto «nazionale» (bibl. 33), fatto questo certamente non previsto dalla legislazione agraria di Maria Teresa.

La sottrazione di molte terre alla proprietà e quindi al dominio ed al controllo (politico-giuridico) di quei

Signori e Giurisdicenti (specialmente quand'erano italiani o tedeschi italianizzati) i quali, *con pieno titolo legale* (e non certo per usurpazione), esercitavano su quelle stesse terre sia i loro legittimi diritti padronali che quelli giurisdizionali (in nome del sovrano), unitamente ai criteri (di innegabile valore sociale) ed ai metodi praticamente seguiti (spesso sbrigativi ed ingiusti), il tutto in un delicato contesto territoriale plurietnico, alterò in definitiva, il preesistente equilibrio socio-economico fra le etnie conviventi, apportando notevoli vantaggi alla componente nazionale slovena, ma a scapito di quella italiana. Ovviamente in quelle giurisdizioni in cui la componente nazionale italiana era principalmente rappresentata dalla classe signorile.

BIBLIOGRAFIA

1) Archivio Storico Provinciale di Gorizia (A.S.P.G.): Stati Prov. Sez. II n° 349, pag. 435

2) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 13

3) Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig: «Der Adel in den Matriken der Grafschaft Görz und Gradisca». Görz, 1904. Druck von Karl Gerold's Sohn in Wien, 1904.

4) Schiviz von Schivizhoffen, Ludwig: «Der Adel in den Matriken der Stadt Graz». Eigentum und Verlag von Lydia Schiviz von Schivizhoffen - Geb. Haas von Bilgen. - Graz, 1909.

5) Marussig, G.M.: «Le morti violenti a Gorizia, dall'anno 1641 al 1695 annote dal sacerdote Gian Maria Marussig». Cod.m.ss.

6) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 11.

7) Archivio di Stato di Trieste: Atti Feudali Antichi, Busta XVIII (18), Fasc. 141.

8) Chiesa, W.: «Baronia e Giurisdizione» - Borc San Roc n° 3, novembre 1991.

9) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 254.

10) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 271.

11) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 20.

12) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 19.

13) A.S.P.G.: *ibidem*, pag. 253.

14) Osservazioni ed Aggiunte di G.D. Della Bona all'«Istoria della Contea di Gorizia» di Carlo Morelli di Schönfeld, Vol. IV, pag. 222 - Ristampa a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia, 1972.

15) Osservazioni ed Aggiunte di G.B. Della Bona, etc.: *ibidem*, pag. 223.

16) Budal L. e Paulin D.: «Iz Kmečkih Korenin sem pognal - Pričevanija o preteklosti «Štandreža» (Sono germogliata

da radici contadine-Testimonianze dal passato di Sant'Andrea). Pubblicazione edita dal Circolo Culturale «Sant'Andrea» e dall'Unione Culturale cattolica Slovena (Prosvetno društvo «Štandrež» in Zveza slovenske Katoliške prosvete). Stampa: Grafica Goriziana - Gorizia, novembre 1993.

17) Piccinini, L.C.: «Una città e il suo territorio: dalla Contea ai giorni nostri» - Borc San Roc, n° 4 - novembre 1992.

18) Paulin D.: «Štandrež» - Stampa Grafica Goriziana, novembre, 1990.

19) Rupel A.: «Krajevni Leksikon Slovencev v Italiji. Goriška Pokrajina» - KLSI - 1995.

20) Bollettino dell'Archidiocesi di Gorizia (Folium Ecclesiasticum) Organo Ufficiale per gli Atti della Curia Arcivescovile. Indicatore dell'Archidiocesi di Gorizia per l'anno 1938. Anno LXIV - 31 gennaio 1938, n° 1. (Biblioteca del Seminario Teologico di Gorizia - Sez.Nuova 40/A/2).

21) Toller Mario: «Sant'Andrat dell'Judrio» - Ed. Arti Grafiche Friulane, Udine, 1965.

22) Spangher L.: «Gorizia e il convento e la chiesa di San Francesco dei frati minori conventuali». - Ediz. Fondazione «Società per la conservazione della Basilica di Aquileia» - Stampa: Arti Grafiche Friulane, Feletto Umberto, Udine, 1994.

23) ASGO, Catasto Giuseppino, Registro Particellare n. 159: Comunità di S. Andrea (Autoriz. Arch. Stato, Prot. n. 2503/IX.4.2 del 3.11.1995).

24) Desinan, C.C.: «Agricoltura e vita rurale nella toponomastica del Friuli-

Venezia Giulia». Ediz. Grafiche Editoriali Pordenonesi - Pordenone, 1982.

25) Du Cange, Charles: «Glossarium mediae et infimae latinitatis» Ed. Forni, Bologna (Ristampa anastatica).

26) Bezljaj, France: «Slovenska vodna imena» - Academia Scientiarum et Artium Slovenica, Classis Philologia et Litterae - Institutum Linguae Slovenicae - Ljubljana, 1961.

27) Pirona, G.A.: «Vocabolario friulano» - Ediz. Società filologica Friulana, Udine, 1983.

28) Chiesa, W.: «Borgo Sant'Anna o Borgo Comia?», Borc San Roc, n° 6, novembre 1994.

29) Chiesa, W.: «San Rocco: anno 1790» Borc San Roc, n° 2, novembre 1990 Gorizia.

30) Chiesa, W.: «Documenti e notizie per la storia della caccia nella Contea di Gorizia» - Borc San Roc, n° 5 novembre, 1993 Gorizia.

31) Morelli, C.: «Istoria della Contea di Gorizia». Ediz. a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia, 1972 - Vol. II, pag. 232.

32) Morelli, C.: «Istoria della Contea di Gorizia», Vol. II, pag. 238; Ediz. a cura della Cassa di Risparmio di Gorizia, 1972.

33) Vetrìh, Giuseppe: «Il problema della divisione dei COMUNALI nelle campagne slovene del Goriziano (1764-1864)». Tesi di Laurea a.a. 1979-80 - Università degli Studi di Trieste. (29783) (182) - Biblioteca dell'Archivio Storico Provinciale di Gorizia, 16412/Te.

34) Gindelys Lehrbuch der Geschichte, Verlag von F. Tempsky, Wien, 1906.